CL. SEDUTA

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 5253

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissione permanente) . 5254

(Trasmissione) 5254

Disegno di legge: « **Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini** » (**121**) (Seguito della discussione e approvazione):

VERONI 5254
BOSCO 5256
LUSSU 5257
MASTINO 5257
RAFFEINER 5258
BISORI, *relatore* 5259
MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 5259

Disegno di legge: « **Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale** » (**23-A**) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . 5282, 5284, 5287, 5288, 5290, 5292
PROLI 5260, 5263
BOSCO . . . . . 5260 *passim*
PERSICO, *relatore* . . . . . 5260 *passim*
MUSOLINO 5262
CONTI 5262, 5265, 5273, 5284
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* 5262 *passim*
TESSITORI 5263
ZOTTA 5264, 5271
ROMANO Antonio 5266, 5267, 5271
MERLIN Umberto 5266
RAJA 5268, 5269
BERLINGUER . . . 5274, 5275, 5276, 5277, 5278
ZOLI 5276, 5283, 5284, 5285, 5289
VERONI . . . . . *Pag.* 5276, 5283, 5289
VISCHIA 5276, 5278
DE LUCA 5277, 5284
GAVINA 5276, 5279, 5286, 5288, 5289
GRISOLIA 5279
SANNA RANDACCIO 5279
GIARDINA 5283
MARTINI 5287
CARELLI 5289, 5290
RIZZO 5289
BUONOCORE 5290
DEL SECOLO 5291
RICCIO 5292

Interpellanze (Annunzio) 5292

Interrogazioni (Annunzio) 5293

Per un richiamo al Regolamento

PRESIDENTE 5280

Relazioni (Presentazione) 5254, 5292

La seduta è aperta alle ore 16,15.

MOLINELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Perini per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche » (263);

« Abrogazione e sostituzione dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 » (162-*B*), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (264).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dell'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) il disegno di legge: « Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche » (263).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Conci ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sul disegno di legge: « Devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile » (168).

Comunico inoltre che il senatore Galletto ha presentato, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), le relazioni sui disegni di legge: « Ratifica della convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia e il Belgio, il 30 aprile 1948 » (179), e: « Ratifica di una convenzione e di tre protocolli, firmati a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948 » (180).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite: i relativi disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini » (121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini ».

È iscritto a parlare il senatore Veroni. Ne ha facoltà.

VERONI. Onorevoli colleghi, io sarò molto breve. Non avrei domandato la parola se il collega Raffeiner, che rappresenta nell'Assemblea le popolazioni alto atesine, si fosse nel suo discorso limitato a dar conto dei motivi che lo avevano indotto a presentare la proposta di legge della quale ci occupiamo, e non avesse invece lungamente e diffusamente intrattenuto l'Assemblea sopra la condizione che in Alto Adige si sarebbe creata ai danni degli ex optanti Io comprendo perfettamente lo stato d'animo del collega Raffeiner e posso anche comprendere la situazione che in Alto Adige si è creata tra la massa degli ex optanti, ma d'altra parte vorrei ricordare al Senato che proprio da questi banchi, alcune settimane or sono, io ebbi l'onore di intrattenere l'Assemblea sulla condizione che si è creata in Alto Adige per i nostri connazionali. Tale dura condizione è effetto dell'atteggiamento che in Alto Adige hanno assunto i naturali del luogo, i quali ritengono a torto che, per le sventure toccate al nostro Paese in dipendenza della

tragica fine della guerra e attraverso la conquistata autonomia, sia lecito ad essi sperare di compiere un passo più avanti ai danni della sovranità italiana nella loro regione.

Il Governo, quando recentemente svolsi sull'argomento una mia interrogazione, ebbe la occasione di dichiarare solennemente che le popolazioni dell'Alto Adige debbono persuadersi che la frontiera al Brennero non si tocca Per quanto tardive le dichiarazioni del Governo, che dall'alta tribuna del Senato ebbe così modo di dare una decisiva risposta ai due ministri austriaci, Kraus e Gruber, il cui atteggiamento non chiaro aveva ingenerato varie speranze nelle popolazioni Alto Atesine, furono con generale consenso accolte nel nostro Paese.

E tornando ora all'argomento in esame è opportuno ricordare che, a seguito dell'accordo di Parigi De Gasperi-Gruber, si rese necessaria la promulgazione di questo decreto legislativo del 2 febbraio 1948, n. 23, che da tutti è stato giudicato esauriente, perchè ha tenuto conto della condizione particolare in cui venivano a trovarsi gli ex optanti e le loro famiglie.

Ora il collega Raffeiner, che interpreta così autorevolmente l'interesse di quelle popolazioni e che è universalmente stimato in Alto Adige per aver pagato di persona durante il triste periodo nazi-fascista, ha indubbiamente ecceduto nel criticare sia l'opera che svolgono le Commissioni di Bolzano, presiedute da magistrati, sia l'opera del Consiglio di Stato, che decide in definitiva soltanto in tema di legittimità· non è davvero esatto che la loro funzione non è obiettiva. Non è esatto, perchè l'onorevole Raffeiner sa che a Bolzano le tre Commissioni non solo sono ciascuna presiedute da un magistrato, ma si compongono di due membri di lingua italiana e due di lingua tedesca. Per quanto io so, esse esaminano obiettivamente e serenamente le singole domande degli ex optanti che chiedono di riacquistare la cittadinanza italiana e compiono le indispensabili indagini sui casi controversi Tanto meno ha ragione il collega Raffeiner nel dolersi del Consiglio di Stato, quando si pensi che l'alto Consesso è adito soltanto contro le decisioni del Ministro dell'interno che è giudice di appello, avverso i deliberati della Commissione locale, mentre, come già ho detto, il Consiglio di Stato giudica soltanto in sede di legittimità e nessuno ha mai sospettato di parzialità la sua funzione che è lontana da ogni asprezza locale.

Ora io debbo ricordare al Senato che di fronte alle ingiustificate doglianze del collega Raffeiner si accampano le fondate proteste che arrivano al Governo e anche ai partiti politici da parte dei nostri numerosi connazionali, che si dolgono, e giustamente, dei provvedimenti adottati a seguito dell'accordo De Gasperi-Gruber, provvedimenti che giovano esclusivamente o prevalentemente agli Alto Atesini, a tutto danno dell'elemento italiano. Così io ricordai e voglio ancora oggi ricordare al Senato che si sono adottati dei provvedimenti a favore degli ex optanti veramente eccezionali, profilandosi sia la restituzione ad essi delle proprietà e delle aziende che avevano nel 1939 nell'Alto Adige, sia la restituzione della posizione burocratica che taluni occupavano prima che optando per la Germania passassero il Brennero. Parimenti ognuno sa che nelle scuole pubbliche dell'Alto Adige la lingua ufficiale oggi è la lingua tedesca mentre la lingua italiana è unicamente una materia di insegnamento; ognuno parimenti sa che nella vita giudiziaria è difficile trovare dei funzionari dell'ordine giudiziario che si rechino in provincia di Bolzano, ove la giustizia viene resa attraverso la lingua tedesca.

Ora questi provvedimenti adottati da noi, come un giornale di larga diffusione, « Il Giornale d'Italia », rilevava ieri l'altro, giovano prevalentemente agli Alto Adesini e sono sicuramente a danno della sovranità che l'Italia esercita ed eserciterà sempre su quelle terre annesse a noi dopo la fine vittoriosa della prima guerra mondiale

Ora io vorrei pregare ancora una volta il Senato di tener conto di queste particolari condizioni e soprattutto di non ritenere rigorosamente obiettivo quello che per uno spiegabile punto di vita esclusivamente personale ha affermato il collega Raffeiner, che se avesse limitato il suo intervenuto a dar conto soltanto dei motivi che lo hanno indotto a presentare il disegno di legge in discussione, forse

avrebbe trovato un maggior consenso da parte del Senato.

Cosa chiede insomma il collega Raffeiner? Egli chiede che la moglie di un ex optante, che non abbia dato notizia di sè, possa essere ammessa ad esercitare il diritto personale di revoca della opzione per sè e per i figli minori non emancipati con il conseguente riacquisto della cittadinanza italiana. Ora qual'è la particolare condizione in cui essa si trova? O è moglie di un deportato, di un prigioniero, di uno scomparso, o il coniuge è andato durante la guerra volontariamente lontano dal tetto coniugale, senza farci sinora ritorno.

La nostra autorevole prima Commissione, attraverso la pregevolissima relazione del collega Bisori, ha, in massima, riconosciuto che per non lasciar pensile questo *status civitatis* si potesse sostanzialmente aderire al progetto di legge dell'onorevole Raffeiner, per quanto la Commissione dica esattamente che le nostre leggi provvedono già al caso, perchè sia il codice civile, agli articoli 61 e 63, sia il decreto del febbraio 1948, sono evidentemente sulla via che l'onorevole Raffeiner richiedeva con il progetto di legge di iniziativa parlamentare. Essi, cioè, rendono possibile alla moglie, per sè e per i figlioli, di revocare la loro domanda di opzione, di chiedere il conseguente riacquisto della cittadinanza italiana. Ma, soggiunge la nostra Commissione, per quanto la legge italiana già provveda a questo, per quanto attraverso l'istituto della dichiarazione d'assenza potrebbe benissimo la moglie di uno che si trovi per cause di forza maggiore nella condizione di prigionia, di deportato o di scomparso esercitare il diritto di revoca della opzione, tuttavia non sarà male venire incontro alla eliminazione di ogni incertezza aderendo in massima alla proposta di legge del senatore Raffeiner. Egli però non si è accontentato di questo consenso manifesto nella magnifica relazione del collega Bisori e ha presentato un emendamento che vorrei pregare venisse da lui ritirato. Il suo emendamento non è infatti giustificato, poichè secondo lo stato della nostra legislazione, quando si dice che « ha diritto allo stesso trattamento, per sè e per i figlioli minori non emancipati, la moglie e la madre la quale sia nella condizione di abbandono nel quale l'avrebbe lasciata il marito che per qualsiasi motivo durante tutta la guerra si fosse allontanato dal tetto coniugale », si viene a dare al concetto e al criterio giuridico della volontarietà lo stesso significato che dobbiamo dare viceversa al criterio giuridico della forza maggiore. Ecco perchè io prego a nome anche di alri colleghi il collega Raffeiner di voler stare alla relazione e alle conclusioni della Commissione, la quale è già stata larga nell'aderire al punto di vista manifestato dal presentatore della legge, volendo con ciò dimostrare proprio quello che l'onorevole Raffeiner avrebbe voluto, ossia il consenso del Senato della Repubblica, nel ricercare il modo e la maniera di addivenire ad uno stato di pacificazione della sua regione tra l'elemento italiano e gli alto atesini. (*Applausi da tutti i settori e congratulazioni*).

PRESIDENTE È iscritto a parlare il senatore Bosco. Ne ha facoltà.

BOSCO. Se avessi ascoltato prima il discorso dell'onorevole Veroni non mi sarei iscritto a parlare, perchè avevo appunto l'intenzione di esporre taluni degli argomenti che egli ha egregiamente svolto. Ma poichè ho la parola, vorrei aggiungere ancora qualche considerazione. Il senatore Veroni ha rilevato che la legge del febbraio 1948 consente già alla moglie ed ai figli, qualora alla moglie sia passata legalmente la patria potestà sui figli e vi sia stato regolare giudizio di separazione, la facoltà di chiedere la revoca delle opzioni. Questo mi sembra che risulti testualmente dall'articolo 17 della legge del 2 febbraio 1948. Infatti l'articolo 17 stabilisce che gli effetti della mancata revoca si estendono ai figli minori non emancipati quando su di essi il padre eserciti la patria potestà. La mancata revoca si estende alla moglie quando — precisa la legge — la moglie stessa non sia legalmente separata. Dunque, se vi è separazione e l'esercizio della patria potestà sui figli spetti alla madre, è chiaro che il diritto di chiedere la revoca sia attribuito *de jure* alla madre. Non c'è bisogno di una disposizione espressa al riguardo, tanto è vero che la legge non risolve espressamente neppure il caso ovvio del figlio che al momento dell'opzione paterna era minore ed oggi non lo è più. Anche in questo caso,

il figlio ha acquistato in proprio il diritto di chiedere la revoca dell'opzione, sebbene gli effetti dell'opzione a suo tempo a lui si estesero in virtù della paterna dichiarazione.

È evidente perciò che se l'effetto della mancata revoca non passa *de jure* alla moglie legalmente separata, questa ha il diritto di chiedere in modo autonomo la revoca dell'opzione. Vi è — e questo l'amico Veroni non lo ha detto — una questione di termini che potrebbe precludere la via all'esercizio di questa facoltà. Ma a tale riguardo vorrei ricordare che anche tale situazione può essere risolta in base al decreto legislativo del 2 febbraio 1948 e propriamente in base all'articolo 3, ultimo comma, che consente al Ministro dell'interno, in casi eccezionali, di assegnare un nuovo termine per la presentazione della dichiarazione. Quindi noi ci possiamo limitare a invitare il Ministro dell'interno a comprendere questa situazione nei casi eccezionali, nel senso che, quando sia in corso un giudizio di separazione legale iniziato prima della scadenza del termine normale, si possa consentire alla moglie, entro un certo periodo, di presentare domanda di revoca dell'opzione

In tal senso mi pare che sia completamente soddisfatta l'esigenza di cui si preoccupava il senatore Raffeiner e quindi anch'io mi associo alla preghiera che gli è stata già rivolta di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lussu Ne ha facoltà.

LUSSU. Io avevo chiesto la parola in seguito all'esposizione dell'onorevole relatore, Bisori, la quale nel punto che riguardava l'emendamento dell'onorevole Raffeiner, non appariva chiara nè a me nè a parecchi altri colleghi. Avevo perciò chiesto la parola allo scopo di indurre sia il relatore, sia il collega Raffeiner a precisare meglio il punto non chiaro e che appariva constestabile Dopo il discorso del collega Veroni, tecnico della questione, che egli conosce a fondo, a me pare, e così a parecchi di noi, che il collega Raffeiner debba chiarire il suo punto di vista ed illuminarlo il più possibile.

MASTINO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MASTINO. Ho l'impressione che il collega Raffeiner potrebbe rispondere che le eccezioni affacciate dall'onorevole Veroni e dall'onorevole Bosco che succesivamente ha preso la parola, non incidano nella precisa sostanza del suo emendamento o del suo articolo unico. Egli infatti potrebbe rispondere (io espongo questa sua tesi per combatterla) che le disposizioni citate dal collega Veroni, relative alle norme sulla morte presunta, previste dagli articoli 58 e seguenti del codice civile, appunto in quanto si riferiscono ai casi di morte presunta regolata tassativamente dal codice civile, non fanno al suo caso Infatti egli non parla del caso in cui concorra la disposizione per l'eventuale pronuncia delle dichiarazioni di morte presunta, ma parla invece del marito il quale si sia allontanato durante la guerra e non abbia più fatto ritorno; poco importa secondo la visione del proponente se il marito sia ancora in vita. Questo concetto è in contrasto con quello di more presunta, perchè se anche eventualmente il marito dia notizia di sè, ciò non dovrebbe impedire l'applicazione dell'articolo che egli propone.

Senonchè, ed ecco perchè combatto la tesi proposta, io penso che poichè gli articoli 58 e seguenti del nostro Codice civile regolano tassativamente, con valutazione ponderata, i casi in cui la morte presunta deve sostituirsi agli effetti civili alla morte effettiva, essi debbano bastare a regolare anche la materia in discussione. Invece la formulazione della quale si sta discutendo, contenuta nell'articolo unico, è pericolosa ed elastica Essa parla del marito che allontanatosi durante la guerra non abbia più fatto ritorno. Ciò è elastico, impreciso o, perlomeno, generico e talmente generico che noi finiremo col capovolgere completamente le norme vigenti in materia, norme che non sono di procedura ma di sostanza. Infatti non è che noi si discuta sulla via da seguire perchè, ad esempio, il capo della famiglia manifesti la propria volontà in un modo piuttosto che in altro, ma noi questa volontà gliela vogliamo sottrarre per conferirla ad uno che non è il capo famiglia, nel caso specifico alla moglie

Ora se io riconosco che, sotto l'urgenza e la confluenza delle più varie circostanze, è stato necessario introdurre modificazioni parziali al codice civile non debbano, però, abusare di ciò. Sarebbe opportuno che anche in materia si seguisse un criterio di prudenza e

di misura e si affrontasse eventualmente l'esame diretto alla trasformazione dei nostri codici con lo studio e la ponderazione necessari. Ma non si insista nell'apportare riforme, che ci mettono di fronte ad un mosaico di disposizioni diverse, sicchè nessun istituto potrebbe mantenere quella logica cristallina di principi e di tecnica formulazione che è stata sempre vanto e, mi permetto di dire, orgoglio della tecnica e del pensiero giuridico italiani.

Per le ottime argomentazioni di quelli che hanno parlato prima di me e per le ragioni ora da me esposte mi oppongo all'approvazione dell'emendamento del collega Raffeiner. (*Applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dei singoli articoli:

Art. 1.

Quando il titolare delle facoltà di cui negli articoli 1, 2 e 11 del decreto legislativo 2 febbrario 1948, n. 23, sia scomparso in guerra o per fatto di guerra o comunque connesso alla guerra, o sia stato fatto prigioniero, o sia stato internato o deportato, e non se ne abbiano notizie dall'entrata in vigore del Trattato di pace, le facoltà stesse, riguardo alla di lui moglie ed ai suoi figli minori non emancipati nati dal matrimonio che posseggano la di lui cittadinanza, verranno esercitate dalla moglie stessa, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento da parte dal senatore Raffeiner al testo della Commissione ora letto:

Sostituire alle parole: « sia scomparso in guerra o per fatto di guerra o comunque connesso alla guerra, o sia stato fatto prigioniero, o sia stato internato o deportato, e non se ne abbiano notizie dall'entrata in vigore del Trattato di pace », le altre: « si sia allontanato durante la guerra e non abbia più fatto ritorno alla casa coniugale ».

Domando al senatore Raffeiner se insiste su questo suo emendamento.

RAFFEINER. Desidero spiegare con poche parole i motivi che mi hanno indotto a proporre questo emendamento. Come ha riferito l'onorevole relatore, nella Commissione tutti erano d'accordo, compreso il Presidente, che in quella occasione era l'onorevole Terracini, che la formula da me proposta fosse troppo larga ed io non ho difficoltà a riconoscere che il testo proposto dalla Commissione è sotto molti riguardi migliore di quello proposto da me. Io riconosco ed ammetto che nella Commissione accettai il testo proposto dalla medesima con qualche esitazione. Non avevo allora presente certi casi che soltanto nei giorni successivi sono venuti a mia cognizione. Si tratta proprio delle mogli abbandonate dai mariti, donne che sono rimaste in Italia con i loro figli, mentre il marito durante la guerra, o perchè richiamato al servizio militare o al servizio del lavoro, o per altre ragioni è, comunque, andato in Germania e non ha fatto più ritorno perchè ha creato ivi, con o senza divorzio, una nuova famiglia e non ha più intenzione di ritornare.

Ora mi domandai: perchè escludere in tali circostanze la moglie ed i figli dalla possibilità di poter fare quelle dichiarazioni che, per la legge del 2 febbraio, n. 23, sono necessarie per poter conservare o riacquistare la cittadinanza? Ho visto però che ci sono molte preoccupazioni contro la mia formula, preoccupazioni che riguardano l'unità del nucleo familiare A mio avviso, questo emendamento non riguarda affatto la questione della unità del nucleo familiare, perchè non si riconosce col mio emendamento nè il fatto di un eventuale divorzio, nè altro, ma si vuole soltanto dare alla moglie la possibilità di regolare la propria cittadinanza. È stato rilevato anche che potrebbe accadere che la moglie ed i figli abbiano poi diversa cittadinanza dal marito e padre e che ciò sarebbe in contrasto con un principio del nostro ordinamento pubblico, per cui tutta la famiglia, padre, madre e figli, debbono avere la stessa cittadinanza. A questo potrei rispondere dicendo che la legge stessa ammette delle eccezioni a questo principio e prevede dei casi di disparità di cittadinanza quando, per esempio, ammette che la moglie, la quale nel '39 abbia optato per conto proprio, può anche fare la dichiarazione di revoca della opzione per conto proprio, mentre,

ove il marito abbia optato anche per la moglie, a lui solo è riservato il diritto di fare questa dichiarazione e non più alla moglie. È previsto anche il caso che al marito possa essere negato l'acquisto di cittadinanza, mentre non è negato alla moglie od ai figli.

Comunque, proprio ieri mi sono pervenute lettere riguardanti altri casi che non entrerebbero nemmeno nella formula più larga da me proposta. Perciò io credo che il problema al quale ho accennato, debba essere ancora e meglio studiato. Io ho fatto ieri l'altro un appello al Governo di voler riesaminare la questione delle opzioni, anche per poter apportare determinati emendamenti alla legge e per correggere certe ingiustizie; questo mio appello è stato da vari senatori accolto favorevolmente. Io ringrazio tutti coloro, di tutti i banchi, dai quali ho avuto appoggio e dichiarazioni favorevoli a questo mio desiderio. Nutro perciò la speranza che si possa arrivare alla revisione legislativa da me auspicata e, in questa speranza ed attesa, non insisto nel mio emendamento, ma accetto il testo proposto dalla Commissione. (*Approvazioni*).

BISORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *relatore*. Voglio semplicemente, a nome anche della Commissione, associarmi al voto che è stato espresso da altri colleghi affinchè il Ministero dell'interno, in sede di applicazione dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto 2 febbraio 1948, usi larghezza, rispetto ai casi che veramente siano pietosi, nella rimessione in termini.

Quando la moglie avrà ottenuto la separazione legale, quando il marito sarà dichiarato decaduto dalla patria potestà perchè davvero ha abbandonato la famiglia, se la moglie chiederà di esser rimessa in termini per revocare l'opzione per sè e per i figli, converrà che il Ministero conceda senz'altro questa rimessione.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Do atto alla Commissione che il Ministero si occuperà di questo problema così prospettato e cercherà di risolverlo nel senso che la Commissione stessa ha indicato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

È salvo al titolare delle facoltà di cui al precedente articolo, limitatamente al suo personale stato di cittadinanza, l'esercizio delle facoltà anzidette entro i termini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

(È approvato).

Art. 3.

In caso di contestazioni sulla sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 1 della presente legge deciderà il Ministro dell'interno, osservando gli articoli 6 a 10 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (23-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale».

Passiamo alla discussione e alla votazione degli articoli. Ne do lettura nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

I giudici che, a termini dell'articolo 135 della Costituzione, compongono la Corte costituzionale sono nominati:

tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti;

cinque dal Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere;

cinque dal Presidente della Repubblica.

A questo articolo 1 c'è un emendamento del senatore Terracini che consiste nel sostituire la dizione dell'articolo con la seguente·

« I giudici che, a termine dell'articolo 135 della Costituzione, compongono la Corte costituzionale sono nominati:

cinque dal Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere;

tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti;

cinque dal Presidente della Repubblica ».

PROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

PROLI. Onorevoli colleghi, poichè il senatore Terracini ha dovuto assentarsi per ragioni professionali, faccio mio il suo emendamento. L'onorevole Terracini ha presentato due emendamenti: uno modificativo dell'articolo primo e uno aggiuntivo allo stesso articolo, che ha già trovato la sua discussione in sede di commissione

L'emendamento modificativo racchiude un problema concernente l'ordine cronologico delle nomine dei 15 papabili dell'Alta Corte costituzionale e quindi è di grande importanza. Questa importanza si desume anche dal fatto che mentre nel testo governativo il Presidente della Repubblica appare come primo nella nomina dei 5 giudici che debbono formare con gli altri il corpo giudicante della Corte costituzionale, nel testo della Commissione il Presidente della Repubblica, in ordine cronologico, appare per ultimo. Noi, al contrario, sosteniamo che prima di tutti debba essere il Parlamento a nominare i 5 giudici che debbono formare il corpo giudiziario dell'Alta Corte costituzionale. Il Parlamento, come tutti sappiamo, è l'espressione della sovranità popolare; la Costituzione è stata creata ed elaborata dall'Assemblea costituente elettiva, e nella Costituzione trova origine questa istituzione della Corte costituzionale; il Presidente della Repubblica è l'emanazione, egualmente. del Parlamento. Ed allora è evidente che se il Parlamento è espressione di democrazia, è il Parlamento che deve manifestare per primo il suo pensiero ed il suo giudizio su tutti i problemi che riguardano il nostro Paese. Dunque prima il Parlamento: successivamente, in ordine cronologico, le alte magistrature giudiziarie e amministrative che nonostante l'adozione del sistema proporzionale possono eventualmente eliminare qualche squilibrio in queste nomine, e da ultimo il Presidente della Repubblica che può anch'egli eventualmente eliminare gli squilibri che per queste nomine si venissero a verificare.

Con l'emendamento proposto non si vuole sollevare una questione di prestigio. L'emendamento risponde ad una esigenza democratica. E dirò che questo fatto di porre in ultimo il Presidente della Repubblica nella nomina dei 5 giudici non costituisce una *diminutio capitis*, ma al contrario noi riteniamo che aumenti la sua autorità e il suo prestigio. E ciò perchè noi consideriamo il Presidente della Repubblica come il supremo equilibratore di tutto l'ordinamento costituzionale.

Per queste considerazioni io penso che il Senato possa accogliere questo emendamento.

BOSCO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Desidero anzitutto precisare che nella legge, la quale detta le norme integrative per l'organizzazione della Corte, non siamo tenuti a seguire l'ordine meramente protocollare che è seguito invece dall'articolo 135 della Costituzione. Nell'articolo 135 è naturale che si parli prima del Presidente della Repubblica, poi del Parlamento ed infine delle Corti supreme. Ma qui vogliamo indicare la successione cronologica delle nomine e possiamo liberamente modificare l'ordine protocollare indicato nella Costituzione.

Chiarito questo punto, desidero aggiungere che noi riteniamo che il testo proposto dalla Commissione sia preferibile soprattutto perchè, trattandosi della nomina dei giudici di una Corte giurisdizionale, è opportuno che si cominci proprio dalle elezioni da parte delle supreme magistrature.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La questione è di pura forma, quindi non ha un grande rilievo. Però faccio notare all'amico Proli che ho risposto ampiamente al senatore Terracini, giorni fa, nel mio lungo discorso, ed ho anche dette le ragioni per cui dissento da questa proposta.

Noi abbiamo alterato leggermente l'ordine stabilito dall'articolo 135 della Costituzione, il quale, come dice il collega Bosco, aveva seguito una norma protocollare. Non credo che siano state proprio ragioni protocollari: alla Costituente si pensò che prima dovesse fare le nomine il Presidente della Repubblica, poi dovesse seguire il Parlamento ed in ultimo le supreme Magistrature, quasi in una graduazione di importanza. In Commissione sorse il dubbio se questo ordine fosse opportuno anche perchè molto autorevolmente osservò il senatore De Nicola, che il Presidente della Repubblica esercita una certa facoltà equilibratrice e moderatrice per le eventuali omissioni che si fossero formate nelle due votazioni precedenti, e che quindi sarebbe stato opportuno stabilire che il Presidente della Repubblica fosse l'ultimo a nominare i membri della Corte costituzionale. Si osservò però che non si poteva cambiare la Costituzione, ma, caso mai, stabilire un ordine indicativo, nel quale il Presidente della Repubblica risultasse ultimo. In verità potrebbe avvenire che la nomina fosse contemporanea, e cioè nello stesso giorno si potrebbero riunire il Parlamento e le Corti supreme e potrebbe essere emanato il decreto di nomina del Presidente della Repubblica. Perciò ho scritto nella relazione: « È parso opportuno alla Commissione invertire l'ordine di precedenza di ciascun gruppo ».

Quindi siamo d'accordo di invertire l'ordine elencato nella Costituzione.

Venne poi la proposta Terracini, che incide sulla nostra, di invertire l'ordine, proponendo un ordine nuovo e diverso. Ora se la nostra proposta rovescia l'ordine indicato dalla Costituzione, che comincia dal Presidente della Repubblica e finisce con le supreme Magistrature, l'ordine da noi proposto comincia con le supreme Magistrature e finisce col Presidente della Repubblica. Invece la proposta del senatore Terracini non si attiene all'ordine seguito dalla Costituzione, e nemmeno lo capovolge, ma introduce un sistema misto, per cui prima procederebbe alle elezioni il Parlamento, poi seguirebbero le supreme Magistrature e infine il Presidente della Repubblica. L'onorevole Terracini giustificò questa sua proposta col fatto che bisognava dare la precedenza all'organo che si pronunciava su base elettiva per seguire poi con gli altri due organi, che non seguono la base elettiva. In verità questo ragionamento non calza, perchè le supreme Magistrature eleggono i membri, così come procede alla elezione il Parlamento. Infatti la Corte di cassazione elegge in Assemblea plenaria i suoi membri e lo stesso fanno la Corte dei conti e il Consiglio di Stato. Perciò anche in questo caso abbiamo una base elettiva. Mi sembra quindi più logica la proposta della Commissione, in quanto, dando la precedenza alle elezioni delle Magistrature, si comincia con la nomina dei cinque elementi tecnici, a cui poi seguirebbero i cinque elementi politici eletti dal Parlamento, mentre infine il Presidente della Repubblica potrebbe portare eventualmente qualche utile correttivo ai risultati delle precedenti elezioni. Egli infatti avrebbe davanti agli occhi la tessitura della formazione del nuovo organismo con cinque elementi politici e cinque elementi tecnici e quindi sarebbe in grado di riparare eventualmente a qualche omissione o a qualche stonatura che si presentasse evidente nella formazione del collegio.

Perciò a me pare che abbia rappresentato già un certo ardire la proposta di invertire l'ordine fissato dalla Costituzione, in quanto che un ortodosso puro potrebbe osservare che anche in questo piccolo particolare la Costituzione è stata violata; ma vi è una ragione pratica e di opportunità per farlo, tanto più che quest'ordine è puramente indicativo non tassativo, e può anche non essere seguito, perchè le nomine potrebbero essere contemporanee. Ma se poi cominciamo ad invertire anche l'ordine nell'ordine inverso proposto dalla Commissione, ponendo prima il Parlamento, poi la Magistratura e infine il Presidente della Repubblica, faremmo qualcosa che urta con la Costituzione, senza che ce ne sia alcuna ragione. Io capirei ciò, se fosse vero che bisogna prima nominare i cinque giudici di origine elettiva, poi quelli derivanti dalla Magistratura e da ultimo quelli scelti dal Presidente della Repubblica. Ma siccome i membri provenienti dalla Magistratura sono nominati con sistema elettivo, è opportuno che si abbiano subito presenti i tecnici eletti dalla Magistratura, poi intervenga solennemente il Parlamento con la elezione dei cinque rappresen-

tanti di origine politica ed in ultimo il Presidente della Repubblica, che completerà degnamente la Corte. Quindi pregherei l'onorevole Proli di non insistere nella sua proposta: comunque la Commissione si dichiara contraria.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Le osservazioni fatte dal Presidente della Commissione non mi convincono, perchè il Parlamento, organo politico, anzi il massimo organo politico, quando elegge non deve soffrire limiti nella sua elezione. Ecco perchè noi diciamo che deve essere il primo ad eleggere i membri dell'Alta Corte. Poichè esso ha qualità di organo politico, non deve essere limitato dalle nomine tanto del Presidente della Repubblica che dalle supreme Magistrature. Per queste ragioni noi insistiamo nell'emendamento.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io dovrei, per le mie vedute, essere favorevole all'emendamento dell'onorevole Proli, ma non lo sono per una ragione molto semplice: perchè, cioè, a me pare che il Parlamento debba esercitare una azione correttiva degli eventuali errori di una elezione precedente: agire in un secondo momento significa poter fare il bene dove si è fatto il male. È lo stesso criterio per il quale ammetto che il Presidente della Repubblica, elettore alla fine, corregga gli eventuali e possibili errori di tutti gli altri elettori precedenti. Quindi sono favorevole al testo proposto dalla Commissione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, debbo dichiarare che il titolo che c'è nella Costituzione non l'avrei messo anche nel testo governativo se non ci fosse stata la necessità di distinguere quel « terzo » delle supreme Magistrature ordinaria ed amministrative che sono considerate nel primo comma dell'art. 135. Siccome nell'articolo 135 si dice « per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative » e siccome era necessario stabilire una separazione fra la Magistratura ordinaria e quelle amministrative, per non incorrere in questo inconveniente e per non creare una adunanza comune di tutte le giurisdizioni — poichè ognuno nella sua adunanza generale può nominare i suoi — e d'altra parte per non fare risultare più numerosi i rappresentanti delle giurisdizioni amministrative, si adottò il criterio unico che portò alla formulazione presente dell'articolo.

Oggi la Commissione, invertendo l'ordine, diciamo così, di coloro che devono nominare un terzo dei giudici, non apporta una modificazione sostanziale. Noi non possiamo stabilire un ordine cronologico preciso perchè la Costituzione stessa non lo ha stabilito. La Costituzione ha detto che un terzo dei giudici deve essere nominato dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento, un terzo dalle Magistrature superiori, amministrativa e ordinaria. Quindi la Costituzione non ha pensato neanche di stabilire quest'ordine cronologico per le nomine. Stabilire un ordine cronologico potrebbe essere anche opportuno, per il fatto che se il Presidente fosse l'ultimo a nominare i giudici, avrebbe la possibilità di completare quelle lacune eventualmente formate in seguito alla nomina fatta dagli altri due ordini. Ma ciò potrà avvenire ed avverrà nella prassi politica, ma non dobbiamo pretendere di fissare nella legge tutto ciò che riguarda lo svolgimento delle funzioni costituzionali. Bisogna lasciare al costume ed alla prassi la facoltà di regolarsi a seconda delle circostanze e dei bisogni. Io, quindi, non do nessuna importanza a questo ordine che voi intendete mettere e stabilire in un dato senso piuttosto che in un altro. Secondo l'ordine stabilito dalla Costituzione, mi sembra che la legge sia più corretta. Ad ogni modo, in tanto noi siamo intervenuti per mettere questo articolo nella legge, in quanto abbiamo ritenuto opportuno di separare il compito delle diverse amministrazioni.

Intendo però dire che, qualunque cosa si faccia, non si può limitare la potestà dei tre ordini, i quali possono nominare anche contemporaneamente i giudici e possono nominarli anche in maniera diversa da quello che è l'ordine cronologico.

Per queste considerazioni io accetto il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Proli se insiste nell'articolo sostitutivo.

PROLI. Insisto perchè venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo presentato dal senatore Terracini e svolto dal senatore Proli. Chi lo approva è pregato di alzarsi

(*Non è approvato*).

Sempre su questo articolo 1 sono stati presentati altri emendamenti

Il primo, del senatore Tessitori, consiste nel sostituire alle parole: « tre dalla Corte di cassazione ecc. » le altre: « cinque dalla Corte di cassazione, dai primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di appello, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tessitori.

TESSITORI. Oltre che dell'emendamento testè letto dall'illustre Presidente darò ragione anche di un mio secondo emendamento col quale all'articolo 1-*bis* si propone di sostituire la dizione del secondo comma con la seguente: « Alla nomina dei cinque membri scelti dai magistrati delle giurisdizioni superiori provvedono i detti magistrati riuniti in assemblea presieduta dal primo Presidente della Corte di cassazione. L'Assemblea è formata:

a) dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale, dai Presidenti di sezione, dagli avvocati generali, dai consiglieri di cassazione, dai sostituti Procuratori generali di cassazione, dai Consiglieri di Corte d'appello e magistrati di grado parificato destinati ad esercitare le funzioni di grado superiore presso la Corte o presso la Procura generale ai sensi, rispettivamente, degli aticoli 115 e 116, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè dai primi Presidenti e dai Procuratori generali delle Corti d'appello;

b) dal Presidente, dai Presidenti di sezione, dai consiglieri, dai primi referendari e referendari del Consiglio di Stato;

c) dal Presidente, dal Procuratore generale, dai consiglieri e vice Procuratori generali della Corte dei conti ».

Questi emendamenti, di cui molto brevemente dirò i motivi, contengono due modificazioni al testo proposto sia dal Governo, sia dalla Commissione. La prima modificazione si riferisce alla composizione del corpo elettorale della suprema Magistratura; la seconda riguarda la forma delle elezioni.

In ordine al primo punto, mentre il corpo elettorale, secondo il testo proposto, dovrebbe comprendere solo i magistrati che fanno parte della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, secondo me, invece, dovrebbe essere allargato, chiamando a farne parte anche i primi Presidenti e i Procuratori generali delle Corti di appello, i quali, di fronte ai magistrati della Corte suprema, rappresentano circa un terzo.

Si potrebbe obbiettare che richiedere questo, significa andar contro il dettato dell'articolo 135 della Carta costituzionale. Questo articolo nel primo comma parla di supreme magistrature, nel secondo comma usa le parole « giurisdizioni superiori » Che cosa ha voluto dire la Carta costituzionale usando queste due espressioni? Si è riferita solo ai magistrati che, nel momento in cui si deve procedere alle elezioni dei cinque membri della Corte costituzionale, fanno parte di quelle tre supreme magistrature o si è riferito piuttosto al grado dei magistrati che potrebbero, per il grado stesso, far parte o della Corte di cassazione o di una delle altre due Magistrature amministrative superiori?

Io penso che una interpretazione eccessivamente restrittiva contrasti con lo spirito della Carta costituzionale, anche perchè viene a stabilire una differenziazione che mi pare contraddica alla logica ed anche alla giustizia. Infatti tra i magistrati-elettori facenti parte della Corte di cassazione saranno anche i sostituti procuratori generali e i consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado parificato destinati al esercitare funzioni di grado superiore presso la Corte Suprema e cioè magistrati di grado inferiore ai Presidenti ed ai Procuratori generali di Corte d'appello: ed a me è parso che questo trattamento non fosse nè giusto nè equo. Ecco perchè ho proposto questo emendamento, sicuro che esso non possa essere tacciato di eresia nei confronti dell'art. 135 della Carta costituzionale. Ma anche sotto il profilo della opportunità a me sembra che l'emendamento possa essere accolto dal Se-

nato; e ciò per il fatto che non vorrei che la Corte di cassazione e le altre due superiori giurisdizioni — Corte dei conti e Consiglio di Stato — diventassero, agli effetti di questa così elevata e importante funzione elettorale, come dei circoli chiusi, come delle chiesuole dove impercettibilmente potrà insinuarsi qualche elemento che, almeno dal lato soggettivo, può rappresentare una limitazione della libertà del voto.

Perciò vorrei che quella Assemblea così elevata, avesse l'apporto anche dei magistrati della periferia, non solo per la diversa sensibilità che costoro possono avere nel momento in cui dovrebbero compiere l'ufficio elettorale, ma anche perchè porterebbero un senso di maggiore indipendenza e di maggiore obiettività nel gioco elettorale. (*Interruzione dal centro*).

Quanto all'aspetto giuridico, ho già dette le ragioni per cui ritengo che questa mia proposta non sia in contrasto nè con la lettera nè con lo spirito dell'articolo 135 della Carta costituzionale; ed i lavori preparatori sono di ciò una indiretta conferma.

Vi è una seconda mia proposta relativa alle modalità dell'elezione.

Io propongo che le tre magistrature supreme votino riunite in una unica Assemblea presieduta dal Presidente della Corte di cassazione.

Un momento fa mi si tacciava, a causa della prima proposta, di poca ortodossia costituzionale; adesso potrei dire io alla Commissione ed al Governo che, secondo la loro proposta, da un punto di vista puramente formale, l'ortodossia costituzionale è ferita, in quanto l'articolo 135 non so se e fino a qual punto autorizzi a scindere il corpo elettorale in tre assemblee, mentre detto articolo non ne parla affatto. Sarebbe stato come se aveste lasciato le due Camere votare rispettivamente due e tre dei 5 membri che spettano al Parlamento.

BOSCO. Ma dice « in seduta comune ».

SPALLINO. Ma non lo dice la Costituzione.

TESSITORI. Ora, perchè io ritengo più opportuno che l'assemblea sia unica? Una delle ragioni, che hanno consigliato a dividere in tre assemblee il corpo elettorale dei magistrati, è forse quella di assicurare a ciascuna delle tre magistrature una equa e doverosa rappresentanza. Ma io dico che, trovandoci di fronte ad un corpo elettorale intellettualmente così elevato, non si scateneranno cupidigie di candidature o battaglie elettorali tali da preoccupare. Voi sorridete; ad ogni modo è opportuno, talvolta, essere anche ottimisti, ed io lo sono un po' per temperamento. Io guardo ai magistrati così come guardo a dei sacerdoti, nei quali le passioni politiche e sopratutto gli interessi personali non debbono eccessivamente giocare. Ed allora perchè dubitereste che attraverso il voto di una assemblea unica non possa essere assicurata una giusta rappresentanza a tutte e tre le magistrature supreme? E riunendo queste in un'unica assemblea penso si eviterà quello che prima profilavo e che secondo me è un pericolo serio, un pericolo capitale forse, e cioè di costituire tre piccole chiesuole dove è facile possa giocare la grande influenza di candidati che è facile immaginare, probabilmente saranno i superiori stessi, per grado e per funzione, della gran parte degli elettori.

Per queste considerazioni insisto nei miei emendamenti, augurandomi che il Senato li accolga.

PRESIDENTE. Do lettura di altri due emendamenti che riguardano la stessa questione: uno del senatore Zotta che consiste nel sostituire alle parole: « tre dalla Corte di cassazione » le altre: « tre dai magistrati aventi grado di consigliere di cassazione, o superiore od equiparato ».

L'altro dei senatori Romano Antonio, Fantoni ed altri che consiste nell'aggiungere, dopo le parole: « tre dalla Corte di cassazione » le altre: « e dai primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di Appello ».

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Il mio emendamento e quello del senatore Romano Antonio concernono la medesima questione, che è stata anche trattata dal collega Tessitori. Intanto per conto mio dichiaro fin da questo momento che ritiro il mio emendamento. Ritengo però che per economia di dibattito sia opportuno che parli prima il collega Romano sull'argomento che è stato trattato dall'onorevole Tessitori.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io dirò due o tre cose. La prima è questa. Pregai il collega Persico di fare uno studio preventivo su tutti gli emendamenti.

PERSICO, *relatore*. L'ho fatto.

CONTI. La mia preghiera era fatta affinchè il collega Persico ci dicesse quali degli emendamenti egli avrebbe accettato.

PERSICO, *relatore*. Lo farò di volta in volta, ma farlo per tutti quanti insieme diventa un lavoro enorme.

CONTI. D'accordo: non si vuole una dichiarazione per tutti gli emendamenti. Se però all'inizio della trattazione di un emendamento il relatore dicesse se lo accetta o no, molta fatica sarebbe risparmiata. Questa è la prima osservazione.

La seconda riguarda la discussione che noi dovremo fare di tutti questi emendamenti. Se ciascuno di noi per ogni emendamento fa un discorso che dura un quarto d'ora, evidentemente a Pasqua noi saremo ancora qui a discutere. (*Approvazioni*). Io ho sempre ragione! (*Ilarità*).

Con il terzo punto io entro nel merito di quanto ha detto il collega Tessitori. Sono contrario a tutta questa regolamentazione dell'attività dei magistrati. Facciano essi quel che vogliono, nella autonomia del loro ordine. Lasciamoli finalmente liberi questi italiani di regolarsi come essi credono! Riconosciamo loro un diritto? Vogliamo che eleggano? Ed allora eleggano secondo i loro criteri e la loro volontà. Se noi dovessimo provvedere a tutti i particolari, se continuassimo con questo sistema, non saprei dire dove si andrebbe a finire. È un vizio questo che dobbiamo toglierci, onorevoli colleghi. Facciamo i legislatori, ma legislatori amanti di semplicità, legislatori che non complichino le cose, ma le rendano facili.

Sono perciò contrario agli emendamenti e spero che la Commissione sia anche essa del mio parere.

PRESIDENTE. Prego il relatore, senatore Persico, di esprimere il proprio parere su questi emendamenti.

PERSICO, *relatore*. Come relatore concordo nel suggerimento dell'onorevole Conti di pronunciarsi subito, ma ciò per quanto riguarda questi tre emendamenti, perchè pronunciarsi su tutti è impossibile. Dichiaro di non accettare nessuno di questi emendamenti, sia quello dell'onorevole Tessitori, sia quelli dell'onorevole Romano e dell'onorevole Zotta. La ragione è semplice. L'Assemblea comune è contraria alla Carta costituzionale, la quale ha diviso le supreme magistrature dalle giurisdizioni superiori. Le supreme magistrature costituiscono il corpo che nomina i giudici, le giurisdizioni superiori sono invece il corpo da cui sono scelti i giudici; elettorato attivo dunque ed elettorato passivo. Quando la Costituzione ha voluto che corpi deversi si adunassero in una sola assemblea, come per le due Camere, ha usato l'espressione «in seduta comune». Invece ha distinto nettamente le supreme magistrature in quella ordinaria, la Corte di cassazione, e nelle due supreme magistrature amministrative, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato. È necessario allora che ciascuna suprema magistratura elegga i suoi rappresentanti.

Quale era il dubbio? Come dividere i cinque giudici, e su questo pare che una intesa amichevole fra le tre supreme Magistrature, abbia accettato la ripartizione di tre per la Corte di Cassazione, di uno per la Corte dei conti e di uno per il Consiglio di Stato.

Di fronte ad un accordo interno noi non abbiamo nessuna ragione di sostenere una soluzione diversa, perchè è bene che certe questioni le regolino fra di loro gli interessati, come giustamente osservava poco fa l'onorevole Conti. Non può esserci un Assemblea comune. e c'è una ragione che risolve ogni dubbio: poichè abbiamo la necessità delle sostituzioni in caso di malattia, d'incapacità e simili, se non fosse stabilito che i tre ordini sostituiscono separatamente i loro rappresentanti, si correrebbe il rischio che, nelle sostituzioni, prevalesse uno dei tre ordini a discapito degli altri due, mentre la Costituzione vuole che siano sempre presenti i rappresentanti delle tre supreme Magistrature.

Quanto alla questione del corpo elettorale sollevata dai senatori Zotta e Tessitori, faccio osservare che non si può cambiare un organo che già esiste La Corte di cassazione ha stabilito nell'ordinamento giudiziario l'Assemblea generale, che è formata in un certo

modo e che comprende i consiglieri e i sostituti procuratori della Corte di Appello che, per il decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggregati in numero limitatissimo alla Cassazione e noi li abbiamo dovuti considerare perchè fanno parte integrante di tale organismo. Possiamo creare un'Assemblea nuova, chiamando i Presidenti di tutte le Corti di Appello? Allora dovrebbero intervenire anche quei Presidenti dei Tribunali che sono Consiglieri di Cassazione.

L'Assemblea generale della Cassazione è quella che ha proceduto alla proclamazione dei risultati del *referendum*, ha già funzionato ed è stata presieduta dal Primo Presidente Pagano, presenti i Presidenti di sezione, tutti i consiglieri ed il Procuratore generale.

Pertanto sono contrario ai tre emendamenti.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Mi rimetto a quello che ha stabilito il mio Gruppo; però desidero far presente alcune considerazioni. Quando si discusse alla Costituente il titolo quarto, che riguardava la Magistratura, sorse la questione del ripristino delle Corti di cassazione regionali e la questione fu rinviata. Perciò, quando il costituente disse che il voto attivo per la nomina dei magistrati ordinari doveva essere dato alla Suprema Magistratura, non aveva nella mente soltanto la Corte di cassazione. In altri termini io penso che non bisognerebbe irrigidirsi di fronte alle parole della disposizione Il pensiero del costituente era quello di includere gli alti Magistrati. Invece, con le specificazioni del testo del disegno di legge, si verifica che, per esempio, a Roma nella Corte di cassazione voteranno anche dei Consiglieri d'Appello applicati alle Corti di cassazione ed invece non voterà nè il Primo Presidente nè il Procuratore Generale della Corte di Appello. D'altra parte lo stesso articolo 135 della Costituzione al primo comma, quando parla del voto attivo usa le espressioni « supreme Magistrature ordinaria ed amministrative »; mentre al secondo comma, quando parla dei giudici eleggibili usa l'espressione « giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative ». Ora è mai possibile che un Magistrato del grado di Procuratore Generale possa essere eletto membro della Cassazione ma non possa votare? D'altra parte, volendo guardare il caso dal punto di vista pratico, pur non volendo pensare al giuoco delle ambizioni, è indubitato che rimarrà sempre tra i Magistrati quello spirito di ambiente per cui noi vedremo che riusciranno eletti tre Magistrati della Cassazione di Roma, mentre tutti i Procuratori Generali, tutti i Primi Presidenti delle Corti di Appello della periferia saranno messi nel dimenticatoio. Ciò è stato rilevato anche dall'onorevole Orlando nel suo elevato discorso. Non volendo, corriamo il rischio di escludere i migliori.

PRESIDENTE Domando alla Commissione il suo parere in proposito.

PERSICO, *relatore* Non ho nulla da aggiungere.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Mi permetto di dichiarare a nome del Gruppo, che noi abbiamo esaminato questi emendamenti e siamo perfettamente d'accordo col relatore. Quindi preghiamo i colleghi di non insistere nelle loro proposte e di volerle ritirare.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Zotta se, dopo queste dichiarazioni, insiste nel suo emendamento.

ZOTTA. Ho già detto che lo ritiro.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Tessitori se insiste nel suo emendamento.

TESSITORI Ritiro il mio emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Romano Antonio se insiste nel suo emendamento

ROMANO ANTONIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Rimane il testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione e del quale ho già dato lettura. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguono gli emendamenti aggiuntivi dell'articolo 1. Il primo è quello presentato dal senatore Terracini, che consiste nell'aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le nomine da parte del Presidente della Repubblica sono prerogativa presidenziale, esclusa la proposta del Governo. La controfirma ministeriale dei decreti di nomina vale come autenticazione ».

GAVINA. A nome del senatore Terracini dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento aggiuntivo è quello presentato dal senatore Romano Antonio, che consiste nell'aggiungere in fine il seguente comma:

« Designazioni di eleggibili possono essere fatte dalle Università, dai Consigli giudiziari delle Corti di Appello, dai Consigli degli ordini degli avvocati al Presidente della Repubblica, le cui nomine sono prerogativa presidenziale ».

Il senatore Romano Antonio ha facoltà di parlare.

ROMANO ANTONIO. È vero che il Presidente della Repubblica sceglierà per ultimo i cinque membri e cercherà perciò di riparare le eventuali omissioni valorizzando quegli uomini che sono stati lasciati in disparte; ma, dovendo il Presidente della Repubblica nominare uomini che siano all'altezza della carica che debbono ricoprire, è giusto che organi competenti, come le Università, i Consigli giudiziari delle Corti di Appello, i Consigli degli Ordini degli avvocati, facciano delle segnalazioni. Il Presidente della Repubblica, nella sua serenità ed imparzialità, valuterà queste segnalazioni, ne terrà il conto che crederà più opportuno. In questo modo però con le varie designazioni di eleggibili si facilità la selezione tra uomini di valore e degni di ricoprire l'alta carica. Così lo emendamento mira a dare una forma democratica alla nomina presidenziale.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Il Presidente della Repubblica deve scegliere cinque cittadini negli ordini stabiliti dalla Costituzione e cioè tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati che abbiano almeno venti anni di esercizio. Non possiamo aggiungere la norma che le Università, i Consigli Giudiziari delle Corti di Appello, i Consigli degli Ordini degli Avvocati possono fare delle designazioni di eleggibili, da inviare al Presidente della Repubblica perchè possa scegliere. Questo è contro il testo della Costituzione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Romano Antonio se intende mantenere il suo comma aggiuntivo.

ROMANO ANTONIO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 1-*bis* proposto dalla Commissione. Ne do lettura:

Art. 1-*bis*

I cinque membri della Corte scelti dal Parlamento vengono nominati secondo la norma stabilita dall'articolo 13 del regolamento della Camera dei deputati.

I magistrati delle giurisdizioni superiori di ruolo e fuori ruolo, partecipano alla nomina dei giudici della Corte nel modo seguente:

a) all'Assemblea generale della Corte di cassazione il primo Presidente, che la presiede, il Procuratore generale, i Presidenti di sezione, gli Avvocati generali, i Consiglieri di Cassazione, i Sostituti procuratori generali di Cassazione, nonchè i Consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado parificati destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore presso la Corte o presso la Procura generale a sensi, rispettivamente, degli articoli 115 e 116, 1° comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

b) all'Adunanza generale del Consiglio di Stato il Presidente, che la presiede, i Presidenti di sezione, i Consiglieri di Stato, i primi Referendari e i Referendari.

c) alle Sezioni riunite della Corte dei conti, il Presidente che le presiede, il Procuratore generale, i Consiglieri e i Vice Procuratori generali.

Ciascun magistrato può votare per il numero di candidati corrispondente al numero dei giudici della Corte costituzionale che deve nominare la giurisdizione superiore alla quale il votante appartiene.

Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero.

Al primo comma di questo articolo, vi è una proposta di soppressione del senatore Bosco.

Inoltre vi è una proposta dei senatori Boeri e Raja di modificare il primo comma nel modo seguente:

« Nella nomina dei giudici ciascun membro

del Parlamento vota tre nomi. Si proclamano eletti i cinque candidati, che hanno ottenuto il maggior numero di voti ».

Il senatore Zotta poi propone di sostituire le parole: « I cinque membri della Corte scelti dal Parlamento vengono nominati » con le altre: « cinque membri della Corte nominati dal Parlamento vengono eletti ».

Ed infine il senatore Conti propone pure di sostituire le parole: « I cinque membri della Corte scelti dal Parlamento vengono nominati » con le altre: « I cinque membri della Corte nominati dal Parlamento vengono eletti ».

Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sui vari emendamenti.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta gli emendamenti proposti dal senatore Zotta e dal senatore Conti, tendenti a sostituire alla parola « nominati » la parola « eletti ». « Nominati » era il testo della Costituzione. Ma siccome si nomina attraverso una elezione, sembra più giusto dire « eletti ».

Quanto alla proposta di soppressione del primo comma, ricordo che in esso si stabilisce che la nomina sarà fatta secondo la norma fissata dall'articolo 13 del regolamento della Camera dei deputati.

Vi può essere dubbio se sia opportuno citare l'articolo 13, o riportarne semplicemente il contenuto. Infatti l'articolo 13 potrebbe col tempo essere modificato. Noi avevamo scelto l'articolo 13 del Regolamento della Camera dei deputati, perchè c'è una norma che dice che le sedute comuni del Parlamento sono regolate con il rito della Camera dei deputati.

Però se l'Assemblea preferisce non citare l'articolo 13 e riferirne invece il contenuto, la Commissione non ha nessuna difficoltà al riguardo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bosco se insiste sul suo emendamento.

BOSCO. Non insisto.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione. Posso accettare la formulazione presentata dai senatori Zotta e Conti, perchè così si migliora la dizione del primo capoverso.

Consiglio di sopprimere il riferimento all'articolo 13. Basta dire: « secondo le norme stabilite dal Regolamento della Camera dei deputati ». Può darsi infatti che il Regolamento subisca delle modifiche e che l'articolo 13 non abbia più il significato attuale.

PERSICO, *relatore*. La formula sarebbe così modificata: « I cinque membri della Corte scelti dal Parlamento vengono eletti secondo le norme stabilite dal Regolamento della Camera dei deputati ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bosco ha ritirato il suo emendamento; quello degli onorevoli Zotta e Conti è stato accettato dal Governo e dalla Commissione. Resta l'emendamento presentato dagli onorevoli Boeri e Raja. Ha facoltà di parlare il senatore Raja per illustrarlo.

RAJA. Debbo insistere su questo emendamento per una ragione che, secondo me, è evidente. Mi sembra che con il riportarsi al Regolamento della Camera non si risolve il problema, perchè ci si può trovare sempre di fronte alla possibilità che questo Regolamento possa essere modificato.

Ora noi stiamo facendo, sia pure per delega, una legge costituzionale ed a me pare assurdo che una legge costituzionale si richiami ad un regolamento; regolamento che è modificabile secondo le contingenze che possono presentarsi. Quando noi stabiliamo invece, ed abbiamo il dovere di stabilire, come deve procedere questa votazione, veniamo a fissare in maniera chiara, inequivocabile ed immodificabile il modo della votazione. Del resto oggi con ciò non facciamo che ripetere una norma in atto vigente nel regolamento della Camera dei deputati e anche nel nostro regolamento, che stabilisce il sistema proporzionale, ma evitiamo per l'avvenire che una modifica del regolamento possa anche modificare il sistema.

Insisto pertanto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Persico.

PERSICO, *relatore*. Non mi rendo conto della necessità della proposta dei senatori Boeri e Raja, perchè abbiamo due testi che chiariscono perfettamente la situazione. L'art. 63

della Costituzione stabilisce: « Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei deputati ». Ciò significa che tutto il complesso organizzativo è quello della Camera, e quindi anche il Regolamento, che contiene questa precisa norma (articolo 13): « Per la nomina di tutte le Commissioni elette dalla Camera, ciascun deputato scrive due terzi dei nomi che devono comporle, tante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due ».

Il senatore Raja vorrebbe che si fissasse in modo definitivo nella legge che si voterà per tre nomi invece che per cinque, rimanendo eletti quelli che hanno avuto il maggior numero di voti. Non vedo nessuna difficoltà a ciò, ma la formula del Regolamento della Camera dei deputati raggiunge lo stesso scopo.

RAJA. Non mi pare sia il caso di fare una questione di paternità Il pensiero della Commissione è che si voti per tre nomi nell'elezione di cinque Ora penso che sia opportuno e pratico sancire questo pensiero della Commissione nella articolazione della legge ed io credo di insistere su questo emendamento che mi sembra necessario per una chiara e definitiva soluzione.

PERSICO, *relatore* La Commissione si rimette al Senato

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* Onorevoli senatori, sostanzialmente siamo tutti d'accordo: nessun Regolamento della Camera potrà mai stabilire che una elezione che si fa con più di due membri possa farsi a sistema maggioritario assoluto senza dare il posto alle minoranze.

Ma devo dire, senatore Raja, che non possiamo con una legge modificare una disposizione della Costituzione che stabilisce che per le sedute comuni — e questo è il caso di una seduta comune — si deve adottare il Regolamento della Camera. Quindi quando ci affidiamo al Regolamento della Camera nelle sedute comuni noi ci mettiamo nella linea della Costituzione. Se volessimo apportare la modifica proposta dal senatore Raja modificheremmo la Costituzione, tenuto conto, altresì, del fatto che il Regolamento della Camera potrà essere nel futuro modificato anche in senso più favorevole alle minoranze.

La ragione sostanziale è che non possiamo con una legge ordinaria modificare il regolamento delle sedute comuni del Parlamento, le quali sono regolate dalla Costituzione. Questo è il mio punto di vista; il Senato può fare quello che crede, ma la sostanza è la stessa. Però, oggi come oggi, la disposizione costituzionale è questa: le sedute comuni del Parlamento sono regolate dal regolamento della Camera dei deputati.

RAJA Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

RAJA. Mi dispiace di dover intervenire ancora; ma a me pare che le ragioni che adduce l'onorevole Ministro sostengano proprio la mia tesi: su questo non vi può essere dubbio. Perchè, in altri termini, quando il Ministro si richiama ad una norma costituzionale non fa altro che aderire al mio punto di vista. Noi siamo rispettosi delle norme costituzionali e la Costituzione parla proprio di regolamento, e cioè dice che le sedute comuni sono regolate dal regolamento della Camera dei deputati e non dice nemmeno dal regolamento delle due Camere. Perciò quando l'onorevole Ministro si richiama a questo, si richiama al modo come debbono essere tenute le sedute comuni. Ma in questa legge noi dobbiamo fissare definitivamente il metodo di votazione Come voteremo? Il Parlamento. riunito nei due rami in seduta comune, come deve eleggere i 5 rappresentanti alla Corte costituzionale? Il sistema di votazione per le norme dell'attuale regolamento della Camera dei deputati è questo: si votano tre nomi e se ne eleggono 5. Ma questo lo dobbiamo stabilire fin da questo momento, ritorno a dire, per evitare che una qualunque modifica del regolamento possa incidere su quella che è la necessità di una votazione proporzionale.

A me pare che la necessità di stabilire il modo di elezione sia così chiara ed evidente che ogni parola diventa superflua.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Nel proporre la soppressione del primo comma dell'articolo 1-*bis*, ero stato ispirato proprio da quelle preoccupazioni che

sono sorte in questa discussione. La Costituzione stabilisce che la nomina deve essere fatta dal Parlamento in seduta comune. Noi qui veniamo ad incidere su quello che è il regolamento interno del Parlamento in seduta comune; oggi questo regolamento è, salvo disposizione contraria, quello della Camera dei deputati. Lo stesso articolo 87 del regolamento del Senato dice: « Per le sedute in comune delle due Camere si applica il regolamento della Camera dei deputati, *salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse* ». Ora, io non credo che con legge ordinaria si possa incidere in quello che è il potere regolamentare di ogni Camera, che deriva da un altro articolo della Costituzione che dà alle Camere il potere di darsi il proprio regolamento. Poichè la legge, a mio avviso, non può regolare materia di competenza dei regolamenti interni del Parlamento, mi sembrava che la migliore via fosse quella di sopprimere il primo comma dell'articolo, in modo da non pregiudicare quelle che potranno essere le intese che si prenderanno al momento della riunione. La materia regolamentare è attributo sovrano del Parlamento e nessuna legge può intaccare questo principio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al 1° comma dell'articolo 1-*bis* proposto dai senatori Boeri e Raja e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora in votazione il 1° comma, nel testo della Commissione e con la piccola modificazione proposta di cui do lettura: « I 5 membri delle Corte scelti dal Parlamento vengono eletti secondo la norma stabilita dal regolamento della Camera dei deputati ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al 2° comma dell'articolo 1-*bis*. Su questo comma sono stati presentati parecchi emendamenti:

Quello del senatore Tessitori è stato già letto e svolto. Inoltre il senatore Zotta propone di sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« L'elezione nel seno della magistratura viene effettuata:

a) per la magistratura ordinaria: dai magistrati aventi grado di consigliere di cassazione, o superiore ed equiparato, convocati in Assemblea generale;

b) per il Consiglio di Stato: dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dai Consiglieri di Stato, dai primi referendari e dai referendari, riuniti in adunanza generale;

c) per la Corte dei conti: dal Presidente, dal Procuratore generale, dai Consiglieri e dai Vice Procuratori generali ».

Il senatore Bosco propone a sua volta di sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« I magistrati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti partecipano alla elezione dei giudici della Corte, ancorchè fuori ruolo.

« La elezione dei tre giudici, spettante alla Corte di cassazione, è fatta dall'Assemblea generale della Corte, alla quale partecipano il Primo Presidente, che la presiede, ecc. (*segue la dizione di cui alla lettera* a) *del disegno di legge*).

« La elezione del giudice, spettante al Consiglio di Stato, è fatta dall'adunanza generale del Consiglio stesso alla quale partecipano il Presidente, che la presiede, i Presidenti di sezione, i Consiglieri di Stato, i primi referendari, e i referendari.

« La elezione del giudice, spettante alla Corte dei conti, è fatta dalle Sezioni riunite della Corte stessa, alle quali partecipano il Presidente, che le presiede, il Procuratore generale, i consiglieri e i vice procuratori generali ». Subordinatamente lo stesso senatore Bosco propone di sostituire alla parola « nomina » l'altra « elezione ».

Ed infine il senatore Conti propone di sostituire alle parole: « giurisdizioni superiori » le altre « supreme giurisdizioni ».

Prego il relatore, onorevole Persico, di esprimere il proprio parere su questi emendamenti.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ha esaminato gli emendamenti del senatore Tessitori, del senatore Zotta e del senatore Bosco, e si è manifestata contraria a tutti e tre. Circa l'emendamento del senatore Tessitori abbiamo già esposto in precedenza le ragioni per le quali non possiamo aggiungere nel corpo elet-

torale della Cassazione i consiglieri di Corte d'appello, i procuratori generali di Corte di appello e i Primi presidenti; quindi non c'è altro da dire su di esso. Tuttavia la Commissione deve rilevare un errore di stampa nel testo dell'articolo. Infatti alla lettera *c*) dopo le parole: il « Procuratore generale » sono state tralasciate, per pura svista tipografica, le parole « Presidenti di sezione ».

Nemmeno l'emendamento Zotta può essere accettato, perchè non corrisponde al desiderio espresso dai tre supremi corpi deliberanti, che hanno fatto conoscere come il modo proposto dalla Commissione sia il migliore per formare le Assemblee, che devono eleggere i giudici.

Il terzo emendamento del collega Bosco tende ad aggiungere tra gli elettori anche i magistrati fuori ruolo, ma ritengo che la cosa praticamente non si possa fare. Infatti, con la dizione « fuori ruolo » diventerebbero elettori anche i magistrati applicati ad altri Ministeri; il che è assurdo. La Commissione perciò propone di togliere le espressioni sia « in ruolo » sia « fuori ruolo » nel testo proposto; perciò è contraria all'emendamento Bosco.

PRESIDENTE. C'è la proposta del senatore Conti di sopprimere le parole « giurisdizioni superiori » e di sostituirle con le altre « supreme giurisdizioni ». Domando alla Commissione se accetta la sostituzione.

PERSICO. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE Domando all'onorevole Ministro se accetta

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* L'accetto.

ZOTTA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA A mio avviso, la dizione seguente non è delle più corrette: « i Magistrati delle giurisdizioni superiori di ruolo e fuori ruolo, partecipano alla nomina dei giudici della Corte nel modo seguente: *a*) all'assemblea generale della Corte di cassazione il primo Presidente... ».

La dizione « all'Assemblea » che vuol significare? A che è connessa?

PERSICO, *relatore.* Il periodo non è corretto: le correzioni opportune si faranno in sede di coordinazione formale.

PRESIDENTE Domando ai senatori Tessitori, Zotta e Bosco se insistono nei loro emendamenti al secondo comma dell'art. 1-*bis*.

TESSITORI. Lo ritiro

ZOTTA. Non insisto.

BOSCO. Ritiro il mio emendamento sostitutivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Rileggo allora il secondo comma quale risulta dopo le modificazioni apportatevi e in seguito agli emendamenti accolti dalla Commissione e dal Ministro.

« I componenti delle supreme Magistrature partecipano alle elezioni dei giudici della Corte nel modo seguente:

a) all'Assemblea generale della Corte di cassazione il primo Presidente che la presiede, il Procuratore generale, i Presidenti di sezione, gli Avvocati generali, i Consiglieri di cassazione, i sostituti Procuratori generali di cassazione; nonchè i Consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado parificato destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore presso la Corte o presso la Procura generale ai sensi rispettivamente degli articoli 115 e 116, del primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1914, n. 12.

b) all'Adunanza generale del Consiglio di Stato il Presidente, che la presiede, i Presidenti di sezione, i Consiglieri di Stato, i primi Referendari ed i Referendari

c) alle Sezioni riunite della Corte dei conti, il Presidente, che le presiede, il Procuratore generale, i Presidenti di sezione, i Consiglieri e i vice Procuratori generali ».

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Vorrei solo osservare che non bisognerebbe dare il voto anche ai Consiglieri d'appello applicati alla Cassazione; essi non sono effettivi: l'applicazione viene fatta con decreto del Ministro e con più applicazioni si potrebbe influire nell'elezione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi pare che di questa questione, onorevole Romano, si è già parlato. Noi vogliamo che sia mantenuta ferma l'assemblea attuale della

Cassazione. Non possiamo pensare diversamente. Il Senato ha già discusso su questa questione. Quindi sarebbe bene non tornare più indietro, tanto più che molto tempo ancora ci rimane per approvare questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1-*bis* testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul terzo e quarto comma sono stati presentati vari emendamenti,

Il senatore Tessitori propone di sostituire il terzo e quarto comma con il seguente: « Ciascun magistrato vota non più di cinque nomi ».

Il senatore Bosco propone di sostituire la dizione del terzo comma con la seguente: « Ciascun magistrato può votare per il numero dei candidati corrispondente a quello dei giudici della Corte costituzionale, la cui elezione competa alla suprema magistratura alla quale il votante appartiene ».

I senatori Conti e Zotta propongono di sopprimere, nel terzo comma, la parola: « superiore ».

Ed infine il senatore Conti propone di aggiungere il comma seguente:

« Le nomine avvenute a norma del presente articolo sono notificate al Presidente della Repubblica ».

Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

PERSICO, *relatore*. Dei vari emendamenti c'è quello presentato dal senatore Bosco, che è identico come testo a quello della Commissione, però è molto più snello e meglio congegnato, per cui la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione nell'accettare la formula del senatore Bosco che è più perfetta, più completa. Quindi accetto anche quella dell'onorevole Conti che è assorbita nella prima.

Per quel che riguarda l'ultimo comma, io ritengo che debba rimanere immutato, perchè una cosa è votare per cinque, un'altra cosa è non annullare le schede che comprendono sei nomi.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Io ho dei dubbi sull'opportunità di mantenere la dizione « si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero » È vero che non bisogna mai sospettare, ma ricordo una famosa elezione politica, la prima dopo l'avvento del fascismo, nella quale con la disposizione dei nomi e dei titoli dei vari candidati un abilissimo prefetto riuscì ad individuare alcune migliaia di voti. Quindi se noi ammettiamo che si considerano non scritti i nomi eccedenti i cinque, è possibile (ma non avverrà!) il caso che un gruppo di elettori aggiunga un sesto nome come segno di riconoscimento del voto.

Perciò l'ultimo capoverso costituisce per me un pericolo, e sento il dovere di metterlo in luce

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero pregare l'onorevole relatore di non insistere nel proporre la soppressione dell'ultimo comma.

In quanto all'emendamento aggiuntivo del senatore Conti, sono disposto ad accettarlo purchè esso venga modificato nel senso che non si parli di « nominati » ma di « eletti » — perchè così ci si riferisce solo all'elezione dei magistrati e dei membri delle Camere — e non si parli di « notifica », ma di « comunicazione », che mi sembra più esatto.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se, per il terzo comma, accetta l'emendamento Bosco.

PERSICO, *relatore*. La Commissione l'accetta. Insiste inoltre nella soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1-*bis*.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento Bosco, che assorbe anche quello dei senatori Conti e Zotta circa la soppressione della parola « superiore »:

Sostituire la dizione del terzo comma con la seguente: « Ciascun magistrato può votare per il numero dei candidati corrispondente a quello dei giudici della Corte costituzionale, la cui elezione competa alla suprema magistratura alla quale il votante appartiene ».

Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo. Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'ultimo comma: « Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vi è poi la proposta di una aggiunta da parte del senatore Conti.

PERSICO, *relatore*. La Commissione l'accetta con le modificazioni proposte dal Ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal senatore Conti così modificato: « I nomi degli eletti sono comunicati al Presidente della Repubblica ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1-*bis* nel suo complesso, con le modificazioni introdotte. Ch l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica, in base alle nomine come sopra avvenute, convoca i giudici della Corte costituzionale perchè prestino nelle Sue mani giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, e fissa, con Suo decreto da pubblicare nella « Gazzetta Ufficiale », la data della prima adunanza della Corte medesima.

A questo articolo 2 sono stati presentati vari emendamenti.

Il senatore Conti propone di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« I giudici della Corte prima di entrare in funzione prestano nelle mani del Presidente della Repubblica il giuramento di osservare la Costituzione e di esercitare imparzialmente il loro ufficio ».

Il senatore Azara propone che l'articolo sia così modificato:

« Il Presidente della Repubblica, in base alle nomine avvenute, a norma degli articoli precedenti, convoca i giudici della Corte costituzionale perchè prestino nelle Sue mani giuramento di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato, e fissa, con Suo decreto da pubblicare nella « Gazzetta Ufficiale », la data della prima adunanza della Corte medesima »

I senatori Berlinguer e Grisolia propongono di aggiungere dopo le parole « convoca i giudici della Corte costituzionale » le altre: « entro venti giorni dalle nomine stesse » e dopo le parole: « della Corte medesima », le altre: « che dovrà aver luogo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto ».

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

CONTI. Questo articolo contiene una norma di carattere transitorio ed una di carattere permanente. La norma di carattere transitorio è bene trasferirla tra le norme transitorie Risulta evidente dal testo dell'articolo che la prima adunanza della Corte è cosa transitoria.

PERSICO, *relatore* Ogni 6 anni si rinnova.

CONTI. Ma è un fatto transitorio

PERSICO, *relatore* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore* C'è una questione sulla formula del giuramento Il Governo aveva proposto· « . giuramento di osservare con fedeltà ed imparzialità la Costituzione e le leggi .. »; la Commissione propone invece· « . . giuramento di osservare la Costituzione e le leggi . », togliendo le parole « fedeltà ed imparzialità », perchè le ha ritenute implicite nell'osservanza. Il senatore Conti ha ricostituito in parte il testo ministeriale dicendo· « . . giuramento di osservare la Costituzione e di esercitare imparzialmente il loro ufficio » Alla Commissione non sembra utile questa dizione, perchè il magistrato deve sempre esercitare il suo ufficio imparzialmente, essendo ciò connaturato nella funzione del magistrato. Quello che il magistrato deve giurare è di osservare sempre la Costituzione e le leggi, in modo da non allontanarsene mai; ma che un giudice debba essere imparziale è fuor di dubbio, altrimenti non sarebbe un giudice

Per quel che riguarda l'emendamento del senatore Azara. egli vorrebbe aggiungere· « ...le altre leggi dello Stato » Ora noi diciamo solamente « le leggi », perchè ormai abbiamo an-

che le leggi delle Regioni che non sono dello Stato, ma che comunque sono leggi. Quindi quando diciamo leggi, intendiamo dire tutte le leggi.

L'emendamento dell'onorevole Berlinguer stabilisce due termini per la prima convocazione della Corte, uno di venti giorni e uno di dieci. Noi saremmo contrari a questi termini, perchè possono essere di impaccio al Presidente della Repubblica. Non c'è dubbio che debba essere sollecita la convocazione della Corte; comunque siccome è il Presidente della Repubblica che deve fare tale convocazione è evidente che la farà il più presto possibile. Porre dei limiti al Presidente della Repubblica su quello che deve essere l'esercizio di una sua facoltà, sembra a noi poco opportuno.

Quindi la Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Conti, che aggiunge al testo qualcosa di superfluo. Non accetta l'emendamento dell'onorevole Azara, che limita il giuramento alle « leggi dello Stato », mentre leggi sono anche quelle regionali. E non accetta l'emendamento del senatore Berlinguer, che pone dei termini all'esercizio del potere del Presidente della Repubblica.

CONTI. Dichiaro di rinunciare al mio emendamento.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Credo che noi tutti dovremmo renderci conto di quelle che sono le funzioni altissime del Presidente della Repubblica; e noi repubblicani le sentiamo profondamente. Ma anche il Presidente della Repubblica è un altissimo funzionario dello Stato. Ed io noto una certa tendenza, forse inconsapevole, secondo la quale il Capo dello Stato repubblicano dovrebbe avere un po' l'apparenza di una reincarnazione regia di infallibilità, di imparzialità presunta, *a priori*, in ogni caso. Io non credo che possa apparire irriverente per il Capo di uno Stato repubblicano anche la prescrizione di determinati termini che eliminino sia pure non oggi, ma almeno in un avvenire anche lontano, ogni sospetto di un suo arbitrio. Prescrivere dei termini di convocazione della Corte costituzionale, per esempio, è una garanzia per tutti. Non mi pare che debba respingersi l'emendamento nè per ragioni, diciamo, di rispetto eccessivo per l'alta carica del Capo dello Stato, nè per le ragioni di impaccio a cui ha accennato il relatore. Si potranno modificare questi termini ed invece che 10 dire 20, ed invece di 20 dire 30, ma non deve rimanere in nessuno neppure il più vago sospetto che in mancanza di termini la convocazione della Corte costituzionale, per esempio, possa essere dilazionata *sine die*. Il che oggi non può avvenire; ma noi dobbiamo tutelarci da qualunque sorpresa per il futuro. Perciò io insisto nel mio emendamento.

GONZALES. Si potrebbe dire nel più breve termine possibile.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Volevo innanzi tutto dire che io accetto il testo della Commissione, che è poi lo stesso testo governativo tranne le parole « con fedeltà ed imparzialità » che, se la Commissione ritiene siano superflue, io non ho difficoltà a sopprimere.

Circa l'emendamento presentato dai senatori Berlinguer e Grisolia io mi rendo conto dell'esigenza che ha ispirato gli onorevoli proponenti, ma vorrei dir loro che è molto difficile concepire una forma soddisfacente. Sorge infatti la domanda: il termine, da quale nomina dovrebbe decorrere? Qual'è la prima nomina, qual'è l'ultima nomina? È difficile stabilirlo con una certa precisione essendo diversi gli elettori. Se infatti la nomina parte dal Presidente della Repubblica potrebbe essere forse l'ultima nomina, ma è molto difficile precisarlo.

È altrettanto difficile precisare il termine della prima adunanza. Siamo perfettamente d'accordo, come ha rilevato il senatore Gonzales, che questa è una prerogativa del Presidente che si farà scrupolo, non appena abbia avuto la convalidazione delle nomine, di convocare subito i giudici componenti l'Alta Corte per il giuramento e per stabilire la prima giornata di adunanza. Se si vuole aggiungere una frase che dica « nel più breve tempo possibile » io potrei essere d'accordo, ma ad ogni modo penso che sarà sempre un dovere da parte del Presidente di fissare l'adunanza nel più breve

tempo possibile. Credo perciò che una indicazione in questo senso sia superflua.

PRESIDENTE. Prego il senatore Berlinguer di dichiarare se insiste nel suo emendamento.

BERLINGUER. Io insisto nel mio emendamento a meno che non si sostituisca la formula in esso proposta con un'altra formula sia pure più vaga, che tolga ogni dubbio, anche senza gli impacci di un termine preciso.

PRESIDENTE. Ad ogni modo occorre che sia formulata una proposta concreta, affinchè io la possa mettere ai voti.

PERSICO, *relatore*. Prego di porre ai voti il testo della Commissione!

PRESIDENTE. Avendo il senatore Conti ritirato la sua proposta di modificazione e dovendosi l'emendamento Azara considerare decaduto per l'assenza del presentatore, pongo ai voti l'articolo 2 nel testo della Commissione accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La Corte si costituisce eleggendo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente e un Vice Presidente. Delle nomine è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Commissione propone di sopprimere gli ultimi due comma del testo ministeriale. Inoltre a questo articolo sono stati presentati degli emendamenti.

Il senatore Terracini propone di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« La Corte si costituisce eleggendo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente ed un Vice Presidente. Delle nomine è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e ai Presidenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ».

Il senatore Boeri propone di aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:

« Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica sei anni. Sono rieleggibili ».

Il senatore Tessitori propone di aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:

« Nel caso che tale maggioranza non venga raggiunta si procede a nuova votazione e saranno proclamati Presidente e vice Presidente coloro i quali avranno ottenuto il maggior numero di voti ».

Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

PERSICO, *relatore*. La Commissione propone essa stessa un emendamento:

« La Corte si costituisce eleggendo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente e un Vice Presidente, con votazione separata ».

L'aggiunta « con votazione separata » è stata fatta, perchè non si possa credere che si debba procedere con un'unica votazione.

La seconda parte dell'articolo potrebbe essere così formulata: « Delle nomine è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Predenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ».

In questa maniera vengono informati tutti gli organi supremi dello Stato, e viene accettato in parte l'emendamento presentato dal senatore Terracini.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Tessitori, riconosco che ha in sè un fondamento di verità. Noi abbiamo fissata la norma « a maggioranza assoluta », ma se non si raggiunge questa maggioranza assoluta, bisogna pur stabilire qualche regola. Siccome il Regolamento del Senato stabilisce all'articolo 3 che per la nomina del Presidente si fanno prima due votazioni e poi si procede eventualmente al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegue la maggioranza relativa, così penso che potremmo anche noi adottare tale sistema, collaudato dall'esperienza.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 3 dovrebbe dunque risultare del seguente tenore:

« La Corte si costituisce eleggendo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente ed un Vice Presidente, con votazione separata. Nel caso che tale maggioranza non

venga raggiunta, si procede a nuova votazione e saranno proclamati Presidente e Vice Presidente coloro i quali avranno ottenuto il maggior numero di voti. Delle nomine è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ».

GAVINA. Mi sembra che la Commissione abbia accettato l'emendamento Terracini.

PERSICO, *relatore*. Sì, ma solo in parte.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Io non so se può essermi consentito all'ultimo momento di presentare un emendamento soppressivo. Questo mio emendamento consisterebbe nella soppressione delle parole « e un vice presidente » perchè mi pare che la nomina di un vice-presidente della Corte costituzionale sia proprio... anticostituzionale Tale carica, infatti, non è prevista dalla Costituzione, che, invece, prevede la nomina di un vice-presidente del Consiglio superiore della Magistratura. Mi pare perciò che sia pericoloso investire proprio il vice-presidente di una Corte costituzionale di una carica che è per se stessa una infrazione a quella Costituzione che la Corte è chiamata a tutelare.

Venendo alla seconda parte dell'articolo, dichiaro di essere perfettamente d'accordo con l'emendamento del collega Boeri perchè se è vero che la prima Corte costituzionale dovrebbe durare in carica dodici anni, vi saranno le future Corti costituzionali che si rinnoveranno parzialmente ogni sei anni. È giusto perciò che, in occasione di questi rinnovamenti, si rifaccia l'elezione del Presidente perchè la composizione della Corte sarà mutata. Comunque, stabilire una durata di dodici anni per questa suprema carica, mi sembra eccessivo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Dichiaro di associarmi alle proposte del senatore Berlinguer perchè noi abbiamo quindici giudici che dobbiamo considerare tutti investiti di pari autorità e di pari grado. Possiamo avere la necessità di nominare un Presidente in quanto questo Presidente è, direi, il capo-ufficio agli effetti più che altro della, chiamiamola così, funzione amministrativa, ma non altro. Per il resto il Presidente deve essere alla pari con tutti gli altri giudici. Quindi non creerei assolutamente una seconda carica.

Aggiungo, altresì, che aderisco *toto corde* alla riduzione della permanenza in carica a sei anni.

VISCHIA. Propongo la riduzione a quattro anni.

PRESIDENTE. Domando il parere della Commissione.

PERSICO, *relatore*. In quanto alla proposta dei senatori Zoli e Berlinguer di togliere il vice-presidente, la Commissione ha già esaminato nella relazione il caso, ed è giunta alla conclusione di introdurre anche la carica di vice-presidente, per evitare che a sostituire il Presidente venga chiamato il più anziano, cosa che potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti. La Commissione insiste perciò sulla proposta di creare un vice-presidente, anche perchè ritiene che il titolare di una carica precostituita abbia maggiore autorità e prestigio che non il più anziano dei giudici.

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Per quanto anch'io sia componente della Commissione, debbo dichiarare che non sono del parere del nostro presidente e relatore. Se stabilissimo che la Corte costituzionale debba avere un vice-presidente ci allontaneremmo da tutto l'ordinamento in materia. Infatti in nessuna Magistratura esiste un vice-presidente. Nella Corte di cassazione e nella Corte di appello se manca il Presidente assume la presidenza il consigliere più anziano: così in Tribunale presiede il giudice più anziano.

L'onorevole Persico domanda cosa succederà se il Presidente cadrà malato. La legge non può prevedere questo caso e, d'altra parte, non possiamo creare una norma nuova non prevista nè dalla Costituzione nè dall'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione più importante che si è sollevata riguarda il fatto se sia opportuno nominare

anche un vice-presidente. Confesso che noi, membri del Governo, fummo molto preoccupati nel formulare il testo di questo articolo perchè non eravamo favorevoli alla nomina del vice-presidente; ma avendo stabilito due sezioni, logicamente ne derivava la nomina di due vice-presidenti. Ora, se queste sezioni non vengono fatte — e su questo non insisto — penso che la figura del vice-presidente sarebbe difficile a giustificare e dal punto di vista costituzionale e da quello giurisdizionale poichè negli uffici giudiziari essi non ci sono Pregherei quindi la Commissione di rinunziare a ciò

Per quanto riguarda la durata della carica, penso che il massimo si possa stabilire in sei anni. Molte volte sarà l'età che verrà ad incidere in questa situazione; tuttavia, dal momento che i giudici sono rieleggibili, non ha importanza la durata di sei o di tre anni

Richiamo invece l'attenzione del Senato su un'altra questione che è quella sollevata dall'onorevole Tessitori: ossia occorre stabilire, nell'ipotesi in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, come deve calcolarsi la maggioranza nelle successive. È necessario che se si procede nelle altre votazioni con lo stesso sistema della prima, si trovi la possibilità della nomina con una maggioranza relativa.

Il Regolamento del Senato prescrive che dopo la seconda votazione, nello stesso giorno, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero dei voti con l'elezione di quello che riporta la maggioranza, che evidentemente è assoluta Può darsi che questa sia la soluzione migliore.

Col sistema del ballottaggio il Presidente potrà essere eletto con un maggior numero di voti. Se si deve aggiungere qualche cosa, proporrei di inserire nella prima parte dell'articolo 3, il ballottaggio dopo la prima votazione tra i due che hanno avuto il maggior numero di voti.

DE LUCA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Relativamente all'emendamento del senatore Berlinguer, mi permetto di fare osservare che, se si elimina il vice-presidente, quando viene a mancare il Presidente c'è una incertezza su chi debba presiedere la Corte, perchè non si tratta di soggetti che hanno tutti la stessa origine, bensì tre origini diverse e contemporanee Quindi il criterio dell'anzianità di elezione non si potrebbe seguire, mentre altri criteri mi parrebbero troppo pericolosi in una questione delicata come questa. Desidererei, perciò, che si stabilisse chi dovrebbe presiedere la Corte in caso di assenza del Presidente effettivo Nè il criterio della anzianità pura e semplice mi si appalesa il più idoneo, perchè questo potrebbe, anzi, essere proprio il meno adatto per la minorata capacità funzionale del soggetto. Non saprei decidere pertanto se, in una materia delicata come questa, ciò sarebbe opportuno.

BERLINGUER. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

BERLINGUER Vorrei dire poche parole sulle diverse questioni che sono state sollevate e rispondere alle obiezioni dell'onorevole De Luca.

Anzitutto rilevo che coloro che sono rimasti perplessi di fronte al mio emendamento, non hanno dato alcuna risposta agli argomenti di carattere costituzionale che, a mio avviso, sono insuperabili. E prendo atto che l'onorevole Ministro lo ha riconosciuto lealmente. L'argomento nostro è questo: non si può creare una carica non prevista dalla Costituzione. Fossero pure opinabili i rilievi pratici, essi mai potrebbero prevalere su questa nostra obiezione fondamentale Del resto anche le addotte ragioni pratiche non sussistono. In fondo voi, inconsapevolmente, svalutate in partenza questa Corte costituzionale che dobbiamo invece immaginare e augurare sia costituita da avvocati valorosi, da magistrati espertissimi, da professori illustri, eletti dal Parlamento o dalle supreme magistrature o nominati dal Capo dello Stato. Ora, supporre che questi uomini non siano tutti, uno per uno, anche per la loro esperienza, in grado di presiedere la Corte costituzionale in caso di impedimento del Presidente effettivo, mi pare sia svalutarne l'esperienza e la dignità. Resta, dunque, la questione, chi presiederà nella temporanea assenza del Presidente? Secondo i principi generali di diritto, dovrà presiedere sempre il giudice più anziano. Sarà, questa, una presidenza di breve

periodo, perchè se l'impedimento dovesse protrarsi a lungo, porterebbe alle sue dimissioni.

Due parole ancora sugli altri problemi. Non sono d'accordo con la proposta di nuova elezione dopo tre anni, perchè tre anni sono pochi...

VISCHIA. La proposta è di rielezione dopo 4 anni.

BERLINGUER. Quattro anni può andar bene.

Per quanto riguarda il sistema di votazione, sono perfettamente d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Ministro.

BOSCO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi dispiace di rompere un po' l'unanimità che si è creata sul criterio dell'abolizione del vice-presidente ma debbo dichiarare che io sono favorevole all'istituto del vice-presidente, perchè qui non si tratta soltanto di presiedere le adunanze — e in tal caso può esser logico che, mancando il Presidente, presieda il giudice più anziano — ma si tratta di tenere in vita permanentemente l'ufficio di presidenza, cioè di provvedere alle convocazioni e alle altre funzioni dell'ufficio stesso. Chi provvederà a ciò in mancanza del Presidente, quando egli sia impedito? Debbo fare anche osservare che nell'ordinamento giudiziario è previsto il modo in cui si effettua la sostituzione del Presidente, mentre nella presente legge non è previsto.

Quanto alla obiezione che fa l'onorevole Berlinguer, cioè che sarebbe addirittura incostituzionale la nomina di un vice-presidente, osservo che in base all'articolo 137 della Costituzione, abbiamo il compito di fare una legge che è ordinaria, come disse il relatore onorevole Persico, quanto al modo di votazione, ma che è costituzionale quanto alla materia e deve comunque provvedere a dettare le norme per il funzionamento della Corte. Se il vice-presidente è necessario a tale funzionamento, mi pare che abbiamo il diritto di prevederne la nomina. Dice infatti l'articolo 137 della Costituzione che « con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte ».

Pertanto ritengo che costituzionalmente nel funzionamento siano comprese le norme integrative per la organizzazione della Corte. Senza tema di violare la Costituzione possiamo adottare l'istituto del vice-presidente. Che esso poi sia utile è dimostrato, mi pare, anche dal fatto che in un organismo come la Corte di giustizia internazionale, per quanto esso sia di natura diversa dalla Corte costituzionale, c'è anche il vice-presidente. Quando il Presidente è assente, la titolarità dell'ufficio deve avere la sua continuazione in un organo predeterminato.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Persico.

PERSICO, *relatore*. Non vi nascondo, onorevoli colleghi, la mia perplessità a proposito di questo problema, perchè fui proprio io che suggerii alla Commissione la nomina del Vice Presidente, quando decidemmo di abolire i due Presidenti di sezione. Sembrava difficile che, per un organismo così delicato, non fosse previsto il modo di farlo funzionare regolarmente quando, per una ragione qualsiasi, il Presidente si assenti, per esempio, per trovarsi impegnato all'estero in qualche missione. L'obiezione di ordine costituzionale è grave; infatti, quando la Costituzione ha voluto il Vice Presidente, lo ha detto, come per il Consiglio superiore della Magistratura (art. 104). Bisogna però osservare che in tal caso il Presidente è il Presidente della Repubblica, e quindi era necessario mettergli a lato un Vice Presidente che lo coadiuvasse normalmente. L'inconveniente del giudice più anziano è gravissimo, perchè il più anziano, per quanto degnissimo, per quanto eminente, potrebbe essere in condizioni di salute più delicate, essendo il più vecchio d'età

Quindi, io credevo che il Vice Presidente giovasse sia per il prestigio dell'Assemblea, sia per il suo funzionamento. Però c'è una risposta che taglia la testa al toro: se il Presidente sarà impedito per un periodo di tempo troppo lungo si dimetterà — non sarebbe possibile mantenere la Corte senza il suo Presidente — e se ne eleggerà un altro. Perciò l'inconveniente potrà durare al massimo un mese o poco più Pertanto ritengo che si potrebbe anche arrivare alla abolizione del Vice Presidente; comunque su questo mi rimetto al Senato. Quanto alla rieleggibilità e alla durata

della carica sarei favorevole all'emendamento Boeri, che stabilisce la durata della carica in sei anni ed ammette la rieleggibilità.

GRISOLIA. Io sarei del parere di fissare la durata della carica in 4 anni.

PERSICO, *relatore*. Non credo che ciò sia opportuno, specialmente per la prima formazione della Corte costituzionale, in quanto il primo Presidente che nomineremo dovrà organizzare il funzionamento di questo delicatissimo organo, e vegliare alla formazione della prima giurisprudenza in materia così delicata. Quanto all'ultima parte dell'articolo 3 si potrebbe ripetere, come ho già detto, il testo dell'articolo 3 del Regolamento del Senato; cioè si fanno due votazioni e, nel caso che nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegua la maggioranza relativa.

A questo proposito l'onorevole Ministro Grassi osservava acutamente che la diversa origine dei componenti la Corte costituzionale potrebbe irrigidire la situazione in modo che non si riesca a trovare un accordo; ma, richiamandoci al Regolamento del Senato, a me sembra che questo ostacolo possa essere superato

PRESIDENTE Metto ai voti la prima parte dell'articolo 3 così formulata· « La Corte si costituisce eleggendo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata)

Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 3· « Il Presidente rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Questo periodo potrà trovare collocazione più opportuna come ultimo comma dell'articolo.

BOSCO Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BOSCO Desidererei un chiarimento Lei, onorevole Presidente, ha detto, se non ricordo male. mettiamo in votazione la prima parte dell'articolo 3, cioè fino alle parole « un Presidente ». Mettendo in votazione questa parte, mi pare che non si escluda che poi si possa aggiungere anche un vice presidente (*Commenti*)

SANNA RADACCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Io proporrei di aggiungere dopo le parole « la Corte si costituisce eleggendo a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente che dura in carica 4 anni ed è rieleggibile » le parole « il Presidente designa il giudice che eventualmente debba sostituirlo nella Presidenza ». (*Commenti*)

PERSICO, *relatore*. È una questione, questa, che potrà essere risolta in sede di regolamento.

PRESIDENTE Do lettura della seconda parte dell'articolo 3 nel nuovo testo proposto dalla Commissione:

« Nel caso che nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, si procede eventualmente alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che ha ottenuto la maggioranza relativa ».

Pongo ai voti questa seconda parte Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*È approvata*).

L'ultima parte dell'articolo resterebbe così formulata· « Della nomina è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti »

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Prendiamo atto della dizione dell'articolo e dell'inserimento che in essa si è fatto dell'emendamento Terracini, inserimento che va dalle parole « della nomina » fino alle altre « alla Corte dei conti ». Naturalmente ci associamo nell'approvare questo inserimento, ma constatiamo, peraltro, che nel testo viene mantenuta la formula per cui della nomina deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Io rilevo che l'emendamento Terracini era sostitutivo di tutto l'articolo, perciò, praticamente, poichè

siamo di parere opposto, almeno in riguardo ad una parte dell'articolo, pregherei l'onorevole Presidente di voler votare per divisione l'articolo stesso. E giacchè manteniamo la proposta di soppressione, per quanto riguarda la comunicazione che deve essere data al Presidente del Consiglio dei Ministri, mi si consenta di dire due parole sul perchè di questa nostra posizione. Perchè noi siamo d'avviso che con la proposta dell'emendamento si stabiliva che il Presidente deve dare immediata comunicazione della costituzione della Corte agli organi elettivi dell'Alta Corte costituzionale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non compone l'organo deliberante. Chi ha interesse ad entrare nel funzionamento della Corte costituzionale è appunto l'organo deliberante ed io penso che, chiarita questa situazione, e la Commissione e il Governo dovrebbero acconsentire anche essi a questa nostra proposta.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. L'emendamento Terracini all'articolo 3 era strettamente connesso all'emendamento Terracini all'articolo 2, in cui si diceva che le nomine da parte del Presidente della Repubblica sono di prerogativa presidenziale e che la controfirma ministeriale vale come autenticazione. Siccome si è rinunciato a questo emendamento, è evidente che il Presidente del Consiglio dei Ministri debba avere la notizia di tutte le nomine, perchè egli controfirma le nomine che fa il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 89 della Carta costituzionale. È quindi logico che delle nomine abbia notizia anche il Presidente del Consiglio dei Ministri: comunque questa disposizione non aggiunge nè toglie nulla alla legge.

PRESIDENTE. Domando al senatore Gavina se insiste nel suo emendamento.

GAVINA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultima parte dell'articolo 3: « Della nomina è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e ai Presidenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'aggiunta « e al Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'intero articolo 3 con le modificazioni approvate ed in questa formulazione:

Art. 3

La Corte si costituisce eleggendo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente. Nel caso che nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, si procede eventualmente alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che ha ottenuto la maggioranza relativa.

Della nomina è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Nella seduta dell'8 corrente, discutendosi il disegno di legge concernente anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane, il Presidente della Giunta Consultiva per il Mezzogiorno, senatore Bosco Lucarelli, ha mosso un rilievo perchè sul disegno di legge suddetto non era stato chiesto, a norma dell'articolo 21 del Regolamento, il preventivo parere della Giunta Consultiva da lui presieduta e ha dichiarato che la Giunta stessa ha tuttavia espresso parere favorevole al disegno di legge.

Poichè il rilievo era evidentemente rivolto contro di me che, quale Presidente del Senato, non avrei esattamente applicato il Regolamento, e al fine, d'altra parte, di non lasciar costituire un precedente inammissibile, secondo il quale la Giunta Consultiva per il Mezzo-

giorno si sarebbe considerata autoinvestita dall'esame di un disegno di legge sul quale non era stato richiesto il suo preventivo parere, ho deferito l'esame della questione alla Giunta per il Regolamento.

Mi riservo di comunicare al Senato il parere della Giunta medesima

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4

La Corte, appena costituita, procede al giudizio sulla validità dei titoli di nomina dei giudici deliberando al riguardo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

A quest'articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Art. 5.

I giudici che saranno nominati dopo la rinnovazione completa della Corte alla scadenza dei dodici anni dalla sua prima formazione, si rinnovano, decorsi altri sei anni, mediante sorteggio di due giudici fra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due fra quelli nominati dal Parlamento e di tre fra quelli nominati dalle Supreme magistrature ordinaria e amministrative.

Il sorteggio dei giudici sarà fatto dal Presidente della Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di sei anni.

Successivamente si rinnovano, ogni sessennio, i giudici che sono rimasti in carica dodici anni

Quando si rende vacante un posto, al di fuori delle previste rinnovazioni, si fa luogo immediatamente alla nomina del nuovo giudice, il quale resta in carica fino al termine in cui sarebbe restato colui che egli sostituisce

Il Presidente della Corte fa tempestive comunicazioni, secondo i casi, al Presidente della Repubblica, o al Presidente della Camera dei deputati, o ai Capi delle magistrature, affinchè sia provveduto alla nomina del nuovo giudice.

Al primo comma di quest'articolo c'è un emendamento del senatore Conti così formulato: « Alla parola: « dopo » sostituire la parola « con », oppure modificare l'inizio del comma nel modo seguente: « I giudici che saranno nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte... »

Domando il parere della Commissione su questo emendamento.

PERSICO, *relatore*. La Commissione lo accetta in questa seconda formulazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Conti al primo comma Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 5 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Passiamo allora al secondo comma dell'articolo 5.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei proporre alla Commissione che invece di « Il sorteggio sarà fatto dal Presidente della Corte » si dica: « ... dalla Corte ».

PERSICO, *relatore*. Accetto l'emendamento proposto dal Ministro

PRESIDENTE. Allora il secondo comma dell'articolo 5 rimane così formulato: « Il sorteggio dei giudici sarà fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di sei anni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Sul terzo e sul quarto comma dell'articolo 5 non vi sono emendamenti. Li metto in votazione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Il senatore Azara propone che il quinto e il sesto comma siano così modificati:

« Quando si rende vacante un posto, al di fuori delle previste rinnovazioni, si fa luogo immediatamente, a norma degli articoli 1 e 1-*bis*, alla elezione o alla nomina del nuovo giudice, il quale dura in carica fino al termine in cui sarebbe durato colui che egli sostituisce.

« Il Presidente della Corte fa tempestive comunicazioni, secondo i casi, al Presidente della Repubblica, o al Presidente della Camera dei deputati, o ai Capi delle magistrature, affinchè sia provveduto alla elezione o alla nomina del nuovo giudice ».

Il senatore Bosco, nell'ultimo comma propone di sostituire alle parole « al Presidente della Camera dei deputati » le altre « ai Presidenti delle Camere ».

Domando il parere della Commissione.

PERSICO, *relatore*, La Commissione accetta gli emendamenti del senatore Azara.

BOSCO. Nell'emendamento Azara è compreso anche il mio emendamento in senso negativo.

PRESIDENTE Debbo fare osservare che esiste una differenza tra l'emendamento dell'onorevole Bosco e l'emendamento dell'onorevole Azara in quanto nell'emendamento dell'onorevole Azara si dice· « Al Presidente della Camera dei deputati » mentre l'onorevole Bosco propone la dizione: « Ai Presidenti delle Camere » Ecco perchè crederei necessaria una votazione separata. Ad ogni modo se si è d'accordo nel sostituire alla dizione dell'emendamento Azara la dizione dell'onorevole Bosco si può procedere senz'altro ad un'unica votazione.

Chiedo all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Faccio osservare che la dizione della Commissione « al Presidente della Camera dei deputati » era giustificata dal fatto che il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune. Quindi, questa è la ragione che ha giustificato una tale dizione. Comunque accetto l'emendamento Bosco.

BOSCO Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Io ho proposto di sostituie alla dizione « al Presidente della Camera dei Deputati » l'altra dizione « ai Presidenti delle Camere » perchè secondo la nostra Costituzione non esiste un organo che abbia carattere di Assemblea legislativa Una tale possibilità fu discussa nell'Assemblea costituente e fu respinta. Si tratta invece di riunione di organi e quindi è chiaro che esiste il Presidente del Parlamento riunito solo quando esso è convocato: prima della convocazione non esiste un Presidente delle Camere riunite in seduta comune, onde prima della convocazione debbono essere avvisati i Presidenti delle due Camere.

PRESIDENTE Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

PERSICO, *relatore.* La Commissione dichiara di accettare l'emendamento Bosco

PRESIDENTE. Do ora lettura del 5° e 6° comma dell'articolo 5 con le modificazioni approvate:

« Quando si rende vacante un posto, al di fuori delle previste rinnovazioni, si fa luogo immediatamente a norma degli articoli 1 e 1-*bis* alla elezione o alla nomina del nuovo giudice, il quale resta in carica fino al termine in cui sarebbe restato colui che egli sostituisce.

Il Presidente della Corte fa tempestive comunicazioni, secondo i casi, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, o ai Capi delle magistrature, affinchè sia provveduto alla elezione o alla nomina del nuovo giudice »

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il testo dell'intero articolo, quale risulta dai suoi comma separatamente approvati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere altri uffici o impieghi pubblici o privati; nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di

amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati, ove lo richiedano, fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti; al primo comma vi è un emendamento a firma del senatore Giardina che consiste nel sopprimere la parola: «uffici»; e aggiungere dopo le parole: «impieghi pubblici o privati» le altre· «nè uffici retribuiti»

Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

PERSICO, *relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento Giardina

GIARDINA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINA Il termine «ufficio» è un termine molto generico ed ampio; non sopprimendolo si verrebbe a togliere ai componenti della Corte costituzionale ogni qualsiasi altra funzione, come ad esempio l'essere Presidente o Vice Presidente di una Accademia scientifica. Quindi userei senz'altro la forma «nè uffici retribuiti» al fine di escludere gli uffici non retribuiti, cioè quelli essenzialmente onorifici.

VERONI La retribuzione non costituisce un elemento essenziale per determinare una incompatibilità.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

ZOLI. Chiederei che questo emendamento fosse discusso insieme con l'altro, quello cioè relativo alla compatibilità per i professori ad esercitare le loro funzioni durante il periodo di appartenenza alla Corte. Non è esatto che siano due ipotesi diverse; si tratta di determinare in entrambi i casi quali siano le funzioni incompatibili con la carica di membro della Corte costituzionale; per qualcuno può essere motivo di incompatibilità essere presidente, per esempio, dell'ente comunale di assistenza. Per questo chiedo che i due emendamenti siano discussi congiuntamente.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in merito alla proposta Zoli.

PERSICO, *relatore*. La Commissione chiede che i due emendamenti siano discussi separatamente. Questa degli uffici è una questione piccola; poi verrà la grossa questione della incompatibilità o meno per i magistrati e i professori alla continuazione dell'esercizio delle loro funzioni durante il periodo in cui sono membri della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia di esprimere il suo parere in merito alla proposta Zoli.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che le questioni potrebbero essere indifferentemente abbinate o separate.

La preoccupazione che mosse il Governo nella redazione del testo, che è in fondo quello accettato dalla Commissione è quella di non distinguere, di non fare molte sottigliezze, perchè è difficile stabilire quando un impiego sia retribuito e quando non sia retribuito; infatti la retribuzione può avvenire sotto forme diverse di quelle in denaro

O noi vogliamo stabilire che i giudici debbano essere superiori a qualsiasi altra contingenza di vita ed allora dobbiamo mantenere fermo il criterio che essi debbano rinunziare a qualunque ufficio e debbano fare soltanto i giudici, o vogliamo invece accettare una forma più attenuata, stabilendo in questa ipotesi che possono mantenersi gli uffici senza retribuzioni. La questione insomma si riduce in questi termini e sotto questo profilo: vogliamo stabilire che possano essere mantenuti gli uffici senza retribuzioni, o che qualunque ufficio debba essere escluso? Io sarei per quest'ultimo criterio.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Zoli se insiste nella sua proposta.

ZOLI. Non insisto

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Con la preghiera di serbare nella discussione una certa disciplina, do la parola all'onorevole Veroni.

VERONI Io vorrei dire che per essere brevi noi potremmo evitare l'elencazione dei vari

uffici. Si potrebbe dire semplicemente « qualsiasi altro ufficio ». La dizione mi sembra comprensiva di tutti gli uffici.

PERSICO, *relatore*. Per essere più completi si dovrebbe dire « qualsiasi impiego od ufficio ».

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Io vorrei chiarimenti proprio sul modo di votazione. Vorrei sepere se con la votazione di questo comma si intende pregiudicata o meno la questione successiva.

PRESIDENTE. Non si intende affatto pregiudicata, perchè evidentemente sono due diverse forme di incompatibilità.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

DE LUCA. In sede di dichiarazione di voto, io voglio precisare che non posso votare il comma perchè a mio giudizio manca una parola essenziale: dopo « assumere » si dovrebbe dire « e conservare », per comprendere nella norma tutti i casi.

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Luca che effettivamente si tratta di una osservazione molto perspicua che però poteva essere stata fatta anche prima.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore De Luca.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo emendato: « I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati; nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiamo fine di lucro ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma sono stati presentati vari emendamenti.

Il senatore Terracini propone di sostituire alla dizione del secondo comma la seguente:

« Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni. Ai giudici è consentito partecipare a Commissioni e adempiere incarichi di studio ».

Il senatore Azara propone che il secondo comma sia così modificato:

« Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, possono, con l'autorizzazione della Corte, continuare nell'esercizio delle loro rispettive funzioni ».

Il senatore Conti propone di sopprimere le parole « o professori universitari ».

Il senatore Giardina propone di sopprimere le parole: « o professori universitari » e di aggiungere il seguente periodo: « I giudici, che siano professori universitari, potranno continuare ad impartire l'insegnamento, godendo di tutte le prerogative accademiche ».

Il senatore Conti propone anche di aggiungere il seguente periodo: « I giudici, che siano professori universitari, possono continuare ad impartire l'insegnamento, previa autorizzazione della Corte », e di aggiungere il comma seguente. « L'ufficio di giudice aggregato alla Corte a norma dell'art. 135 della Costituzione è incompatibile con quello di membro del Parlamento o del Governo ».

Proporrei che si votasse per primo l'emendamento del senatore Conti il quale tende a togliere le parole « o professori universitari ».

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Sono di avviso che si debba mantenere l'incompatibilità per gli uni e per gli altri. Quindi evidentemente, siccome le ragioni sono identiche per gli uni e per gli altri, non c'è ragione che votiamo l'emendamento Conti per primo. Si tratta di una questione di carattere generale e credo quindi che la discussione debba essere fatta in modo unitario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Conti per esporre le ragioni del suo emendamento soppressivo.

CONTI. Le ragioni sono evidenti. A me pare che il Senato debba immediatamente vedere come una incompatibilità per i professori universitari non possa essere accettata. Il professore universitario è colui il quale elabora dottrine, le sviluppa, le sostiene, le propugna

nell'ambito universitario, in una sfera di assoluta serenità. Nella lotta politica non si concepisce il professore universitario tanto meno quando egli è investito delle funzioni di magistrato della Corte costituzionale. Non credo che ci sia bisogno di una dimostrazione profonda e vasta È una intuizione quella che risolve il problema. la funzione del professore universitario è al di sopra *(interruzione del senatore Zoli)* . della disputa politica

Io ho detto quello che ho detto, perchè sapevo che il senatore Zoli avrebbe detto il contrario

ZOLI. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

ZOLI. Io debbo confessare che manco di intuizione evidentemente, poichè sono di opinione opposta a quella che sarebbe così intuitiva secondo il senatore Conti Io credo che l'articolo 6 sia l'articolo più importante di tutta la legge È l'articolo più importante di tutta la legge; ho ripetuto questo perchè da parte di un mio vicino c'è stato un momorio, perchè con esso si imprime un carattere non solo ai giudici della Corte ma alla Corte stessa. Di questa Corte costituzionale — permettete che la prenda un pochino larga — noi abbiamo sentito qui dentro dare giudizi diversi. Da quello gelidamente negativo del senatore Nitti, da quello egualmente negativo del senatore Labriola, si è arrivati a quello pieno di fiducia del senatore Terracini e a quello leggermente pessimista del senatore Orlando. Ebbene, io credo che noi dobbiamo avvicinarci al concetto del senatore Terracini. Noi dobbiamo valorizzare al massimo quella che è l'importanza di questo istituto Quando io ho sentito qui dentro dire dal senatore Orlando che non c'è nulla al di sopra del Parlamento, evidentemente ho avuto un senso di reverenza, perchè il giudizio del senatore Orlando si impone a chiunque e tanto più a un modesto avvocato di provincia Ma io penso che, al disopra del Parlamento, qualche cosa ci sia, ed è la Costituzione; non la Corte costituzionale ma la Costituzione che è al di sopra di tutti, al disopra del Parlamento, del Presidente della Repubblica, di quel Presidente del Consiglio dei Ministri, che per ragioni evidentemente contingenti non volevano in altro articolo ricordare i colleghi dell'estrema sinistra La Costituzione è al di sopra di tutti; e siccome quest'organo è l'organo incaricato di vigilare sulla Costituzione, noi dobbiamo a quest'organo dare una posizione, non dico al disopra della posizione di tutti gli altri organi, ma una posizione per la quale esso si imponga al rispetto di tutti i cittadini e particolarmente dei più umili Noi avvocati siamo indotti a non avere neanche — e facciamo male — una eccessiva fiducia nei giudici, ma noi non dobbiamo trasmettere questo nostro malvezzo ad altri e dobbiamo far sì che da tutti i cittadini italiani si pensi che la Costituzione si impone, che la Costituzione ha dei tutori e dei degni tutori. Ed allora dico che questi tutori non sono persone che hanno l'*incarico* di dare dei giudizi, ma sono le persone che hanno la *funzione* di fare i giudici, non sono quei piccoli quindici uomini che si adunano in una stanzetta modesta, come voleva il senatore Conti, ma sono quindici persone alle quali è affidato l'avvenire del nostro Paese. perchè nella tutela della Costituzione è l'avvenire pacifico del nostro Paese. *(Commenti)*. E se così è, onorevole Conti, anche la sala — perchè bisogna parlare anche alla fantasia degli uomini — è necessaria. Non bisogna parlare solo alla ragione, che è limitata o che, per lo meno, non è prevalente per tutti gli uomini; bisogna parlare anche alla fantasia e quindi una certa dignità e decoro sono necessari anche nella sala di riunione. Me se noi siamo di fronte non ad un incarico ma ad una funzione, il problema posto dal senatore Conti è risolto. Non dobbiamo dire: il signor professore tale giudice della Corte costituzionale o il signor magistrato tale giudice della Corte costituzionale, ma dobbiamo dire il signor tale, giudice della Corte costituzionale e basta. Questa è la sola funzione che deve essere riconosciuta a queste persone: le altre devono temporaneamente sparire.

E mi permetta il Senato: c'è anche una ragione di indipendenza. Scusatemi, accade sempre a quelli che non hanno figli di trovare i difetti nei figli degli altri e noi che non abbiamo avuto l'onore di appartenere all'Assemblea costituente notiamo più facilmente, vediamo anzi anche quei difetti della Costituzione che magari non ci sono. Ma consentitemi che

io qui un difetto lo trovi; sono tre le categorie da cui si possono prendere i giudici della Corte costituzionale: gli avvocati, i magistrati e i professori.

CONTI. Gli avvocati non ci volevano.

ZOLI. Caro Conti, sbagli a dire che non ci volevano gli avvocati. Io domando, con tutto il rispetto dovuto ai magistrati e ai professori, in quale categoria si è trovato il maggior numero di persone che in periodi difficili hanno dato prove di indipendenza. Questo è il saggio che abbiamo dato; vi saranno stati coloro che hanno piegato la schiena come vi sono stati in altre categorie, ma persone che hanno dimostrato di anteporre quella che era la loro fede e convinzione al loro interesse, ci sono state abbondantemente nella classe degli avvocati, la quale ha dato prove di indipendenza tali per cui potevano bene i Costituenti non cedere al luogo comune della sfiducia per gli avvocati e consentire, come si è consentito per gli altri, che si potesse per essi nella legge ordinaria o nella loro coscienza trovare il limite della loro compatibilità, e non negarla — fra tutti i giudici — per essi soli.

Ma, ripeto, secondo me vi è per tutti incompatibilità. La funzione di giudice esclude ogni altra funzione.

Noi non ci sognamo di dire che il Magistrato possa fare altre cose, anche se potrà fare qualche cosa come libero docente.

Ma, per questi alti magistrati dobbiamo andare oltre e riconoscere che la loro è una funzione altissima che non consente altri incarichi.

E vi è una questione di indipendenza.

Voi sapete che alla Corte costituzionale ha diritto di aspirare un consigliere di Corte di appello, perchè mentre per le elezioni si parla di magistratura suprema, per quel che riguarda l'eleggibilità si parla di magistratura superiore. Ebbene, vi chiedo se è proprio certo che il magistrato di Corte d'appello, altissimo giudice alla Corte costituzionale, possa essere messo contemporaneamente in una sezione di Corte d'appello a giudicare, sottoposto al suo presidente di sezione ed eventualmente al giudizio di un avvocato che non abbia quel dovuto rispetto che si deve ai magistrati, e se si possa consentire che questo magistrato di Corte d'appello emani una sentenza che domani vada in Cassazione alla censura di quella Corte, sulla quale egli dovrà il giorno di poi giudicare come componente della Corte costituzionale. Per me l'indipendenza stessa di questo giudice richiede che questi magistrati siano completamente esclusi, temporaneamente, dall'esercizio delle loro funzioni. E la stessa cosa sussiste anche per i professori. Ce ne sono molti di professori qui dentro. Si narra che il settimo giorno Iddio non si riposasse, ma creasse una cosa perfetta che era il professore universitario; ma che il diavolo per concorrenza creasse la cosa più imperfetta che era il collega. *(Ilarità)*. Ebbene, questi professori sono esposti a quello che è il giudizio dei colleghi, sono esposti a quello che è il giudizio degli studenti. Vi domando allora se si possa consentire che domani un professore di università, giudice della Corte costituzionale, sia discusso e giudicato dai colleghi come incapace, che sia fischiato dagli studenti o al quale si impedisca, da parte degli studenti, di tenere le lezioni.

Bisogna mettere questi professori universitari al di sopra e al di fuori di ogni interesse come quello che si riferisce alle commissioni giudicatrici dei concorsi, a trasferimenti di cattedra, al Consiglio superiore della pubblica istruzione, al Ministro della pubblica istruzione: da tutto ciò si può essere indipendenti, ma è uno sforzo essere indipendenti; e comunque vi deve essere l'apparenza assoluta della possibilità di indipendenza. Per questo, e principalmente per la ragione che ho detto prima che si tratta di funzione e non di incarico io ritengo che debbano essere mantenute tutte le incompatibilità così come era stato proposto dalla Commissione. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Per non cadere in un equivoco io vorrei chiarire in partenza le mie idee. L'emendamento dell'onorevole Terracini esclude quanto ha affermato oggi l'onorevole Zoli, cioè sostiene che possono partecipare a Commissioni ecc. ecc.

Ora non vorrei che si passasse alla votazione di questo articolo e mi si precludesse di soste-

nere l'emendamento presentato dell'onorevole Terracini.

PRESIDENTE. Onorevole Gavina, io credo che non ci sia possibilità di equivocare, perchè l'emendamento dell'onorevole Terracini parla solo di magistrati.

Ad ogni modo, poichè si è iniziata la discussione generale, vedremo poi come voteremo. Ma io do la parola a coloro che vogliono sostenere l'una o l'altra tesi. Pertanto do facoltà di parlare al senatore Bosco.

BOSCO Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

BOSCO. Non è facile parlare dopo il collega Zoli. Gli applausi che egli ha riscosso mostrano già un determinato orientamento del Senato e quindi io so di difendere una tesi che non è condivisa dalla maggioranza. Ma io debbo ugualmente sostenere l'emendamento del collega Conti, anzitutto per una ragione di principio che è stata accennata dall'onorevole Ministro nel suo discorso in sede di discussione generale, e propriamente per il motivo di carattere generale, che l'articolo 135 si è pronunciato su quelle che devono essere considerate incompatibilità rispetto alle tre categorie di eleggibili; (magistrati, professori, avvocati); e poichè tale articolo ha colpita una sola di queste categorie (quella degli avvocati) impedendo solo ad essi, in caso di elezione a giudice, l'esercizio professionale, mi sembra che rispetto alle altre due, si debba ritenere esclusa la incompatibilità tra la funzione di giudice della Corte e quella di professore o di magistrato ordinario.

A questo argomento di carattere generale, mi permetto di aggiungere alcune osservazioni di carattere specifico che riguardano i professori universitari Innanzi tutto rivendico la piena indipendenza di giudizio e di pensiero dei professori universitari verso qualsiasi autorità: essi non si sono mai piegati dinanzi a nessun Ministro. Ma c'è una ragione particolare che io prego di considerare perchè ha la sua importanza, ed è questa: il professore universitario che lascia la cattedra per andare alla Corte costituzionale dovrebbe tagliare, in un certo senso, i ponti dietro di sè, in quanto che, lasciando la cattedra in una determinata università, anche se messo fuori ruolo, il suo posto potrebbe essere occupato da altro professore. Terminato l'ufficio di giudice, egli potrebbe non trovare alcun posto libero o trovarlo in una università diversa da quella che ha lasciato.

PICCHIOTTI Può non accettare la carica

BOSCO Perchè volete escludere dalla Corte i professori che non sono disposti a lasciare la cattedra faticosamente conquistata? Non trovo che sia giusto escludere dalla Corte eminenti personalità le quali avrebbero difficoltà a lasciare la loro cattedra in una grande università. Potrete essere d'accordo che durante l'esercizio della funzione di giudice debbono astenersi dal caricarsi di un altro lavoro quale l'insegnamento e, a questo fine, ho presentato anche un emendamento per il caso che il Senato non approvi l'esercizio contemporaneo delle due funzioni. Vorrei perciò precisare che, qualora non fosse approvato l'emendamento Conti, che io sostengo, tale voto non dovrebbe pregiudicare l'emendamento subordinato, che io ho presentato

MARTINI. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

MARTINI Poichè la carica di giudice della Corte costituzionale non è a vita, vorrei domandare all'onorevole Zoli, in quale posizione economica verrà a trovarsi il professore universitario, specialmente se giovane, quando verrà a cessare dalla funzione di membro della Corte o perchè non rieletto o perchè si dimetta

PRESIDENTE Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito

PERSICO, *relatore*. La Commissione mantiene il suo testo ed è per la incompatibilità assoluta dell'ufficio di giudice della Corte con tutte le altre cariche, sia per i professori universitari, sia per i magistrati Per la magistratura è unanime il consenso del Senato Il dubbio sorge invece per i professori universitari Non vi nascondo che la Commissione si è occupata a lungo di questo problema ed ha avuto le stesse dubbiezze che esprimeva, poco fa, l'onorevole Conti, però, ha ritenuto, nella sua grande maggioranza, che le incompatibilità debbano essere assolute per tutti E così gli avvocati non potranno più esercitare la loro professione, e cioè è detto esplicitamente nella Costituzione E qui mi ricollego con la que-

stione costituzionale sollevata dal senatore Bosco, non è esatto che la Costituzione non ammetta altre cause di incompatibilità oltre che per gli avvocati (che ha voluto sancire tassativamente, forse perchè la cosa era macroscopica e balzava immediatamente agli occhi) perchè essa stabilisce che la legge dovrà indicare le altre cariche e uffici incompatibili. Ora siccome stiamo facendo la legge che riguarda la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale dobbiamo stabilire noi le altre incompatibilità.

Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Conti, che cioè i professori universitari elaborano delle dottrine, le sostengono e le difendono. Ma questo è il professore che scrive dei libri, non il professore che sale su di una cattedra e combatte per il trionfo della sua idea Noi abbiamo avuto degli innovatori nel campo delle scienze come Enrico Ferri, Antonio Labriola, Cesare Lombroso, i quali hanno combattuto delle vere battaglie scientifiche, ma anche sociali e politiche dalle loro cattedre Non sarebbe pertanto concepibile che un uomo che assume una posizione di tale dignità quale è quella di giudice della Corte, possa essere eventualmente fischiato dagli studenti come accadde anche a Giosuè Carducci (e da quei fischi, voi ricorderete, derivò il celebre processo di Bologna in cui Enrico Ferri fu il difensore degli studenti)

Vi è poi un'altra considerazione: il professore universitario, per quanto sia un altissimo docente, è sempre soggetto alla disciplina della legge e dipende dal Ministero della pubblica istruzione Ora è possibile che un giudice della Corte costituzionale sia dipendente gerarchicamente da un Ministro, sia pure dal Ministro della pubblica istruzione? Basterebbe questa considerazione a rendere assurda la proposta di compatibilità tra l'esercizio della carica di professore e l'appartenenza alla Corte costituzionale. Pertanto la Commissione mantiene il suo testo

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nelle dichiarazioni che feci durante la discussione generale, io giustificai le ragioni per le quali il testo governativo aveva lasciato alla Corte costituzionale stessa di decidere la questione delle incompatibilità e ciò per uno scrupolo costituzionale, ossia perchè l'articolo 135 mentre aveva stabilito tassativamente l'incompatibilità per gli avvocati i quali non potevano esercitare, non aveva detto nulla per le altre due fonti da cui si debbono attingere i giudici della Corte costituzionale. Però fin da allora io dissi che ragioni di opportunità e di convenienza mi spingevano a rispettare questo punto che non credo sarà tacciato dinanzi alla Corte costituzionale di incostituzionalità, perchè risponde ad una grande esigenza, già rilevata dal senatore Zoli, quella di dare a questi giudici la massima indipendenza da qualunque potere e da qualunque situazione particolare nella quale essi si possano trovare Però, pur accettando il testo della Commissione, io vorrei che fosse stabilito che i giudici, magistrati o professori, vengono posti fuori ruolo non « ove lo richiedano », ma sempre, in ogni caso, per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta questo emendamento

PRESIDENTE. Allora nel terzo comma dell'articolo 6 le parole « ove lo richiedano » si propone che vengano soppresse e dal Governo e dalla Commissione.

GAVINA Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

GAVINA Mi dispiace di dover continuamente richiamare l'attenzione del Senato, ma qui c'è un dissenso, che voi ponete affermando in parte quello che è affermato già nell'emendamento del senatore Terracini Anche su questo punto voi dite· sopprimiamo le parole « ove lo richiedano ». Noi abbiamo proposto che debba essere sostituita tutta la dizione del secondo comma ed in particolare abbiamo chiesto che ai giudici sia consentito di partecipare a Commissioni e di adempiere a incarichi di studio. Dobbiamo precisare che sono due concetti diversi.

PRESIDENTE. Risolviamo prima la questione di principio e poi vedremo se è possibile giungere a dei temperamenti. Innanzi tutto incominciamo con lo stabilire se i giu-

dici della Corte costituzionale possono essere professori universitari o magistrati. C'è poi già un ordine del giorno del senatore Bosco che rappresenta una specie di temperamento e che cerca di tutelare gli interessi dei professori nel caso che venga proclamata la incompatibilità. Quindi io pongo in questo modo la questione: il primo emendamento da votarsi è quello che riguarda i professori universitari, che chiede cioè la soppressione dell'incompatibilità dei professori universitari.

Siccome l'emendamento del senatore Conti è più esplicitamente soppressivo di quello presentato dal senatore Terracini, lo metto in votazione per primo.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. A questo punto io sciolgo la riserva e dichiaro a mio nome ed a nome del Gruppo che aderiamo all'emendamento presentato dall'onorevole Conti.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Onorevole Presidente, io intendo fare una semplice osservazione. Sento che si parla di « fuori ruolo ». Perchè invece non parlare di « congedo straordinario? » Infatti c'è una differenza considerando i funzionari fuori ruolo, essi non hanno diritto alla pensione per quel numero di anni in cui rivestono la carica di giudici della Corte costituzionale. Quando invece diciamo « congedo straordinario », allora si intende che essi hanno diritto di cumulare per la pensione anche gli anni di servizio che presteranno alla Corte costituzionale.

RIZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Aderendo precisamente ai rilievi del senatore Zoli, dichiaro che voteremo contro l'emendamento Conti: noi siamo cioè pel mantenimento del testo della Commissione, poichè a noi pare che, oltre che dal pericolo dei vincoli patrimoniali ci si debba premunire, per quella che è l'altissima funzione di questi giudici, anche contro i pericoli che, nel campo spirituale ed intellettuale, possono essere collegati alla attività scientifica ed accademica.

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Dichiaro che noi voteremo contro l'emendamento Conti.

CONTI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Azara decade. Dell'emendamento Terracini fatto proprio dal senatore Gavina, rimane l'ultima parte e precisamente quella che dice: « ai giudici è consentito partecipare a Commissioni e adempiere incarichi di studio ».

Anche dopo la sanzione della incompatibilità, questa parte può essere messa in votazione.

GAVINA. La ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione del testo della Commissione che è il seguente.

« Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni ».

Pongo in votazione questo secondo comma dell'articolo 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Segue il terzo comma così formulato nel testo della Commissione: « Essi saranno collocati, ove lo richiedano, fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica ».

Dall'onorevole Ministro è stato già proposto di sopprimere l'inciso « ove lo richiedano » e di aggiungere: « e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo ».

CARELLI. Propongo che si dica non « fuori ruolo », ma « in congedo straordinario ».

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Appoggiamo l'emendamento Carelli. La Commissione dice: noi ci siamo informati che la formula tradizionale è « fuori ruolo ». Questo è esatto, se noi consideriamo che questi giudici fuori ruolo restino degli impiegati dello Stato, perchè noi abbiamo una serie di impiegati che sono collocati fuori ruolo, per esempio, magistrati destinati ad altri incarichi, ma che continuano a prestare servizio alle dipendenze dello Stato. Allora è chiaro che per questi il dubbio sulla pensione non c'è.

Ma quando noi riteniamo che i giudici della Corte costituzionale non sono funzionari statali in nessun modo e non sono in nessun modo equiparati ai funzionari statali, è evidente che noi abbiamo bisogno di trovare una formula che non sia ambigua. Quindi la formula proposta dal senatore Carelli· « in congedo straordinario » è più chiara e sicura ed io ritengo che si debba approvarla

PRESIDENTE Faccio notare all'onorevole Zoli che l'articolo 12 stabilisce precisamente: « I giudici della Corte costituzionale avranno il trattamento economico che sarà fissato con legge. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte ».

ZOLI. Questo non vuol dire che resti funzionario.

PRESIDENTE. Io credo che da questo articolo si deduca l'esattezza della dizione « fuori ruolo ». Ad ogni modo, domando al Ministro guardasigilli se può dare un'assicurazione precisa al riguardo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* La formula fu fatta d'accordo con la Commissione e con gli uffici del nostro Ministero che ritennero che la formla del « fuori ruolo » fosse quella più adatta per fare rimanere nella stessa situazione di stato giuridico il funzionario eletto giudice nell'ipotesi in cui dovesse tornare al suo posto di magistrato o di professore. Non era ugualmente sufficiente la formula dell'aspettativa speciale. Con la formula del « fuori ruolo » si dà anche la possibilità alla stessa amministrazione di poter provvedere all'occupazione del posto rimasto vacante. Per queste ragioni la formula tecnica preferibile, sia per l'amministrazione che per colui che accede al posto di giudice, è quella di « fuori ruolo » Non c'è nessuna preoccupazione per quanto riguarda la quiescenza. Al riguardo avevo proposto di aggiungere « fino a quando non raggiungano il limite di età per il collocamento a riposo » in modo che per chi raggiunge i limiti di età mantenendo la posizione di giudice della Corte costituzionale la quiescenza venga calcolata sullo stesso stipendio

BUONOCORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Se la formula « fuori ruolo » si attaglia ai magistrati non credo che si attagli ai professori di università perchè essi non hanno un ruolo.

Ogni università ha un numero x di professori ordinari e straordinari; ma un ruolo di professori non esiste e non potrebbe esistere, in quanto manca un rapporto gerarchico.

Ritengo quindi che la stessa frase non debba riferirsi agli uni e agli altri. Bisognerà trovare una diversa dizione per applicare anche ai professori di università che saranno chiamati a far parte della Corte costituzionale, il principio giustissimo della incompatibilità fra i due uffici, rimanendo ben chiaro che i professori universitari cessando dall'alto ufficio possono tornare alla loro cattedra, il che non pare sia compreso nella dizione proposta. Mi sono perciò permesso di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla questione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* È stata considerata anche la posizione dei professori universitari con una ultima legge che ha aumentato il limite di età per i professori da 70 a 75 anni.

Certamente l'essere messi fuori ruolo non garantisce più il posto in quella determinata università, come è stato osservato dall'onorevole Bosco. I professori universitari in posizione di fuori ruolo sono mantenuti nello stipendio così come lo avevo prima, salvo che non hanno materialmente la cattedra. A me pare che il Senato abbia detto una cosa molto giusta: colui che accetta questo incarico conosce l'inconveniente della eventuale perdita del posto. D'altra parte non c'è altra soluzione

CARELLI Se si adottassero le parole « congedo straordinario » potrebbe non perdere il posto e conservare lo stipendio

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Per i professori non c'è questa possibilità, perchè il giorno in cui si lascia una cattedra, l'Università deve provvedere a coprire quella cattedra. Quindi bisogna che colui che va a far parte della Corte tenga presente che potrà mantenere il trattamento giuridico e il trattamento di quiescenza, ma certamente perderà la cattedra. Nè si può dire ad una Università

di mantenere sempre ferma la cattedra perchè il suo titolare è andato a fare il giudice della Corte, dato che l'Università, come ho già detto, ha bisogno di coprire quella cattedra.

Ora è diversa cosa il trattamento economico, ossia la posizione economica che il professore conserva e che, eventualmente, in caso di quiescenza, accumula e il mantenere la cattedra: questo dipende dalle Università le quali non lasceranno mai delle cattedre vacanti in attesa che il giudice della Corte costituzionale ritorni a prenderne l'insegnamento.

Quindi ritengo che la formula del fuori ruolo costituita da questa legge è sufficiente per i magistrati e per i professori.

PRESIDENTE. Domando su questo emendamento il parere della Commissione.

PERSICO, *relatore*. La Commissione respinge l'emendamento Carelli ed accetta la formula proposta dal Ministro.

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli presentatori dell'emendamento se insistono e se richiedono la votazione.

CARELLI. Insisto.

PRESIDENTE Allora pongo ai voti l'emendamento del senatore Carelli che renderebbe necessaria la modificazione dell'articolo perchè bisognerebbe stabilire un principio per i magistrati e un altro per i professori universitari. L'emendamento dell'onorevole Carelli propone di sostituire alle parole: « fuori ruolo » le parole « in congedo straordinario »

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Rileggo l'ultimo comma dell'articolo 6, con le modificazioni proposte: « Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bosco del quale è già stata data lettura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco Giacinto per illustrare il suo emendamento.

BOSCO. Ho già accennato che la situazione dei professori universitari è *sui generis* in quantochè alla fine del periodo della carica di giudice della Corte costituzionale essi si potrebbero non trovare più libera non solo la cattedra nell'università da cui provennero, ma nessuna altra cattedra libera della loro materia

Inoltre l'emendamento da me proposto rafforza l'indipendenza del professore-giudice, inquantochè egli potrà lasciare la Corte in qualsiasi momento, se lo ritenga opportuno; ma se ha tagliato i ponti e sa di non trovare più la sua cattedra, la sua libertà d'azione non è completa.

È stato detto che la mia proposta è assurda, in quanto per troppi anni la cattedra resterebbe scoperta. Ma esistono dei precedenti in materia. Ci sono stati professori membri della Corte permanente di giustizia dell'Aja per 18 anni, che hanno conservato la cattedra, la quale è stata degnamente ricoperta per incarico, senza pregiudizio per gli studi

DEL SECOLO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL SECOLO C'è una considerazione dell'interesse pubblico che supera quella dell'interesse personale, e l'interesse pubblico richiede che la cattedra non rimanga a disposizione del professore. Lo richiede l'interesse dell'insegnamento, perchè non si può lasciare una cattedra importante priva di colui che insegna, lo richiede l'interesse degli studiosi, i quali aspirano ad occupare quelle determinate cattedre; lo richiede l'interesse nazionale, perchè il professore che è chiamato a compiere un così alto ufficio, qual è quello di giudice della Corte costituzionale, deve sentirsi orgoglioso di compierlo e deve deporre ogni considerazione d'interesse privato Noi sovrapponiamo troppo spesso gli interessi personali agli interessi della Nazione! (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bosco se insiste nel suo emendamento

BOSCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE Vi è ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Conti. « L'ufficio di giudice aggregato alla Corte a norma dell'articolo 135 della Costituzione è incompatibile con quello di membro del Parlamento o del Governo ».

PERSICO, *relatore* Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Capisco lo scrupolo del senatore Conti, ma se l'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro

del Parlamento, per l'articolo 135 della Costituzione, anche per i giudici aggiunti che come giurati sono membri della Corte quando funziona da Corte di giustizia vale la stessa incompatibilità.

RICCIO Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

RICCIO Noi abbiamo approvato l'emendamento De Luca al principio della discussione sul primo comma dell'articolo 6; in questo emendamento è detto che i giudici dell'Alta Corte non possono « conservare altri uffici ». Questo divieto di conservare si deve intendere come di una conservazione di esercizio e non come un definitivo abbandono in armonia a quanto è disposto nel seguito dell'articolo. Vorrei che ciò fosse ben chiaro prima di approvare l'articolo nel suo complesso e fosse perciò tenuto presente in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Conti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Do lettura del testo complessivo dell'articolo 6, con le modificazioni ad esso apportate:

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE Comunico al Senato che il senatore Bertone ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) la relazione sul disegno di legge. « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri e ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 (secondo provvedimento) » (182-*Urgenza*)

Propongo che il disegno di legge sia posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Se non si fanno osservazioni, la proposta s'intende approvata.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono state presentate alla Presidenza le seguenti interpellanze:

Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sulla grave agitazione determinatasi tra i « volontari del sangue » e per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per comporla ed assicurare con l'autonomia delle loro benemerite Associazioni (A. V. I. S.) la continuazione e il potenziamento del servizio della trasfusione del sangue.

SAMEK LODOVICI, SANTERO, BOERI, BOCCASSI, BERGMANN, CAPORALI, ALBERTI Giuseppe, PAZZAGLI, FALCK.

Al Presidente del Consiglio per sapere, in vista della urgente necessità di apprestare locali idonei per la maternità e l'infanzia delle donne della provincia di Napoli, per le quali l'assistenza manca o è deficientissima, se non intenda intervenire per disporre che siano cedute all'amministrazione provinciale di Napoli le casermette di S. Paolo Belsito, potendo bastare per i bisogni militari i vasti locali della caserma « Principe Amedeo ».

BUONOCORE, SANTONASTASO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

MOLINELLI, *segretario:*

Al Presidente del Consiglio ed al Ministro presidente del C. I. R. - E. R. P. per sapere perchè il Governo non ha presentato al Parlamento il piano generale dei criteri da seguire per l'utilizzazione del fondo lire dell'E. R. P., e per la distribuzione delle somme disponibili per gli esercizi 1948-49 e 1949-50, in modo da consentire al Parlamento una valutazione ed un giudizio complessivo, ed evitare frammentarie assegnazioni disperse in vari provvedimenti.

RUINI, PARATORE, CONTI, PERSICO, CASATI, GASPAROTTO, BERGAMINI, FRASSATI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intenda promuovere una inchiesta per conoscere i salari reali attualmente corrisposti dai datori di lavoro ai braccianti agricoli meridionali in genere e siciliani in ispecie, e per sapere in quale misura siano rispettate le disposizioni governative concernenti le tariffe dei contratti di lavoro e le assicurazioni sociali obbligatorie.

PALUMBO GIUSEPPINA.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno, stante l'assoluta impossibilità di apprestare sollecitamente la difficoltosa revisione degli organici richiesti dalla Commissione centrale della finanza locale, promuovere il differimento del termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, onde rendere tempestiva l'assunzione del personale avventizio che altrimenti, con gravissimo irreparabile danno, rimarrebbe privo del conseguimento della desiderata stabilità.

CARELLI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non creda opportuno intervenire presso gli Uffici distrettuali delle Imposte allo scopo di richiamarli ad una oculata applicazione della facoltà loro concessa dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199 di iscrivere provvisoriamente a ruolo sulla base dell'avviso di accertamento, decorsi 30 giorni da esso, il 50 per cento dei profitti di guerra, dato che alcuni uffici usano della detta facoltà indistintamente come regola, con gravissimi inconvenienti; e altresì disporre che l'Intendente di finanza possa, su ricorso dell'interessato, in casi di manifesta infondatezza dell'accertamento, sospendere l'iscrizione a ruolo dell'intera partita durante la contestazione amministrativa

SALOMONE.

Al Ministro di grazia e giustizia, per chiedere se, dopo la serie di provvedimenti di indulto e amnistia coi quali la Repubblica libera e democratica ha voluto manifestare il suo consolidarsi e la sua clemenza verso numerose categorie di condannati per reati anche politici, non sia possibile promuovere iniziative e svolgere pratiche atte ad ottenere che in maniera analoga si provveda per i condannati dalle autorità alleate durante il periodo della occupazione. Si ripristinerebbe così la eguaglianza dei cittadini italiani di fronte alle leggi del proprio Stato e si darebbe modo di rinnovare la testimonianza di un sicuro affermarsi della vita unitaria del nostro Paese nel nuovo regime.

VARRIALE, SPALLINO, ROMANO Antonio, VACCARO, TONELLO, ADINOLFI, TARTUFOLI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni del notevole ritardo della presentazione del progetto di legge relativo alla perequazione dei canoni enfiteutici, perequazione giustificata da evidenti ragioni di giustizia.

DI GIOVANNI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intendano prendere nei confronti della Presidenza dei Cantieri Navali di Taranto, la quale, disinteressandosi della sorte di tutti i lavoratori suoi

dipendenti, ha dato ordini perchè la Direzione del Cantiere abbandoni l'azienda, provocando la giusta reazione della massa lavoratrice e di tutti i ceti della cittadinanza tarantina.

VOCCOLI.

Al Ministro dell'agricoltura, sulla necessità della bonifica dell'agro pompeiano.

BUONOCORE.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno abolire il colloquio a grata, che, per disposizione regolamentare, viene praticato ancora nelle carceri giudiziarie e nelle case penali. Ciò per ubbidire a sentimenti di umanità, specie nei confronti delle famiglie dei detenuti che, dopo aver affrontato sacrifici economici e disagi per rivedere il proprio caro, non possono, per la suddetta disposizione, avere la soddisfazione di abbracciarlo.

MUSOLINO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga sia ormai tempo di provvedere, in base alle disposizioni vigenti e con misura speciale, al finanziamento del primo lotto almeno dell'acquedotto di Suzzara (provincia di Mantova), dal sottoscritto e da altri parlamentari ripetutamente sollecitato, il cui progetto è già approvato e la relativa pratica istruita, opera pubblica assolutamente inderogabile, giudicata urgente dai sanitari e che la popolazione di quella cittadina industriale attende impaziente da decenni, giacchè ogni anno l'acqua inquinata del sottosuolo suzzarese provoca epidemie di tifo con vittime umane.

MENOTTI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se, con riferimento ad un disegno di legge in corso di preparazione, che prorogherebbe per la quarta volta le disposizioni transitorie sul funzionamento dei tribunali militari, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, non creda che l'attuale articolo 11 sia modificato nel seguente modo: « Per gli ufficiali del corpo della Giustizia militare continuano ad applicarsi le disposizioni sullo stato e sul trattamento vigenti per gli ufficiali di complemento richiamati dal congedo; per gli ufficiali di altre armi o corpi, che siano magistrati di ruolo della giustizia ordinaria o amministrativa, la continuazione del trattamento militare non pregiudica il diritto al più favorevole trattamento civile non solo quanto allo stipendio, ma anche alle indennità o compensi che siano loro dovuti per le funzioni giudiziarie o per il grado più elevato rivestito nell'amministrazione civile, esclusi i cumuli di assegni, secondo le disposizioni vigenti per i magistrati militari ».

Ad avviso dei richiedenti la modifica proposta si rende indispensabile per colmare una gravissima lacuna esistente nel citato articolo 11, che ha dato luogo ad una grave ed ingiusta sperequazione a danno di un certo numero di magistrati ordinari già in servizio nei tribunali militari per parecchi anni, che ha costretto parecchi magistrati a vedersi ridotte le proprie competenze mensili di oltre un terzo della misura corrisposta a parità di grado gerarchico a tutti gli altri magistrati, militari od ordinari richiamati o no alle armi. E ciò in contrasto con i princìpi più elementari che regolano il rapporto d'impiego ed i rapporti di lavoro ed in manifesta violazione di norme costituzionali.

MASTINO, OGGIANO.

Al Ministro del tesoro, per sapere quale sia la situazione della pratica di pensione della signora Maria Quaia vedova del prigioniero in Germania Umberto Fort e madre dell'unico figlio Silvestro, morto militare a Sacile; situazione intorno alla quale il sottoscritto non ha mai potuto avere notizie, mentre notizie furono date da impiegati rimasti ignoti a un avvocato di Roma, esercente la professione, al fine di richiedere alla povera vedova un'anticipazione in danaro, come da denuncia fatta al Sottosegretario per le pensioni.

GASPAROTTO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non intenda di esaminare la possibilità di ridurre le mansioni della Gestione raggruppamento autocarri (G.R.A.) che, iniziata quale logico servizio sussidiario alle Ferrovie dello Stato quando queste erano interrotte in notevoli tratti, costituisce oggi, col ripristinato servizio ferroviario, un inutile concorrente ai trasportatori privati e forse un onere superfluo per lo Stato.

PAZZAGLI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere che cosa intende fare per ovviare ai molti furti che avvengono sui treni, e se non ravvisi la necessità di far vigilare da apposito personale i « bagagliai di fortuna » che sono specialmente presi di mira, appunto perchè non custoditi.

LOCATELLI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non creda opportuno raddoppiare i già scarsissimi biglietti gratuiti ferroviari per i pensionati; biglietti che, come si sa, risultano anche dimezzati, perchè ne occorre uno per l'andata e un altro per il ritorno. Per coloro che han servito per tanti e tanti anni la pubblica amministrazione, questa agevolazione sarebbe certamente considerata da tutti giusta ed umana.

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore sedici, con il seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento dell'interpellanza:

BISORI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Il Consiglio dei Ministri austriaco ha deliberato il 2 novembre 1948 che gli Alto atesini emigrati in Austria a seguito di opzione i quali non rioptino per la cittadinanza italiana perderanno l'equiparazione ai cittadini austriaci loro accordata sin dall'agosto 1945, riducendosi allo stato di apolidi.

Questa delibera costituisce un fattore di grave pressione contro la spontaneità delle riopzioni. Tale pressione è stata aggravata da illustrazioni che della delibera stessa sono state svolte per esempio il 12 dicembre u. s. a Innsbruck da' presidente della Lega degli Alto atesini. Per effetto della pressione suddetta moltissimi optanti del 1939 hanno rioptato pur dichiarando privatamente la loro diversa volontà e addirittura chiedendo che la loro riopzione venga respinta.

L'interpellante domanda pertanto: 1° se e quali passi il Governo abbia compiuto o intenda compiere a tutela della libertà di decisione degli emigrati; 2° se esso non ritenga che l'anzidetta pressione imponga, come regola, di rigettare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e con insindacabile apprezzamento politico le riopzioni avvenute dopo che tale pressione si è manifestata, evidentemente inficiando la libera volontà degli interessati.

II. Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore TIGNINO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (*Doc.* XIII).

contro il senatore PUTINATI, per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale (*Doc.* XV).

contro il senatore CARELLI, per il reato di minaccia (articolo 612 capoverso del Codice penale) (*Doc.* XXV).

contro il senatore MEACCI, per i reati di istigazione a disobbedire alle leggi e di vilipendio delle istituzioni costituzionali (articolo 495, 290, prima ed ultima parte, del Codice penale) (*Doc.* XXVIII).

III. Discussione del disegno di legge:

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 (secondo provvedimento) (182-*Urgenza*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti